



ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Civiltà

STUDI --- E RICERCHE

VIELLA

STORICAMENTE.ORG

Laboratorio di Storia

Erika Cinello

*Il placito di Risano: beni fiscali in giudizio
nell'Istria altomedievale*

© Erika Cinello

Creative Commons BY-NC-ND 4.0

International License 2004- 2025

Volume: 2025

Issue: 21

Article number 10

Section: Studi e ricerche

Pages. 1-68

DOI: 10.52056/9791257010393/10

ISSN: 1825-411X

Publisher: Viella

Double blind peer review: Yes

Document type: Article

Research Areas: History

Published: 15/09/2025

Corresponding Address: Erika Cinello, Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, piazza San Giovanni in Monte 2, Bologna, Italy

Il placito di Risano: beni fiscali in giudizio nell'Istria altomedievale

ERIKA CINELLO

Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà
erika.cinello2@unibo.it

Il saggio offre una nuova lettura del placito di Risano (c. 804), una delle fonti più rilevanti per il confronto fra le pratiche di governo carolinghe e quelle bizantine nel IX secolo e più direttamente per lo studio dell'Istria nell'alto medioevo. Dopo aver delineato il contesto politico in cui si svolse l'assemblea giudiziaria, l'analisi si concentra soprattutto sul tema, ancora poco esplorato, delle trasformazioni nell'accesso e nella distribuzione delle risorse pubbliche intervenute nella provincia a seguito del passaggio dal dominio bizantino a quello carolingio.

PAROLE CHIAVE: PLACITO; ISTRIA; ALTO MEDIOEVO;
BENI FISCALI; IMPERO CAROLINGIO; IMPERO BIZANTINO.

The Risano Placitum: Fiscal Estates on Trial in Early Medieval Istria

The essay proposes a new interpretation of the Placitum of Risano (c. 804), one of the most significant sources for comparing Carolingian and Byzantine modes of governance in the ninth century and, more specifically, for the study of early medieval Istria. After outlining the political context in which the judicial assembly took place, the analysis focuses primarily on the still underexplored issue of the transformations in access to and distribution of public resources that occurred in the province following the transition from Byzantine to Carolingian rule.

KEYWORDS: PLACITUM; ISTRIA; EARLY MIDDLE AGES;
FISCAL ESTATES; CAROLINGIAN EMPIRE; BYZANTINE EMPIRE.

Intorno all'804, presso la foce del fiume Risano, nel territorio di Capodistria, si riunì un'assemblea che ebbe un peso significativo sui locali equilibri di potere. I *missi* dell'imperatore Carlo Magno e del re Pipino, i conti Cadalo e Aio e il presbitero Izzo, imbastirono un'*inquisitio* per risolvere le tensioni che erano sorte in Istria, territorio annesso al regno franco sul finire dell'VIII secolo¹. Di fronte a loro, si recarono a testi-

¹ L'occupazione carolingia dell'Istria nel 790 fu seguita da un conflitto armato con l'impero bizantino per il controllo dell'intero arco altoadriatico, che si concluse con la pace di Aquisgrana nell'812 (Azzara 1994, 121-135; Cosentino 2008, 26 e 245).

moniare 172 *homines capitanei* eletti “de singulis civitatibus seu castellis” della provincia istriana: le accuse erano rivolte contro il patriarca Fortunato di Grado, cinque vescovi dell’Istria, e Giovanni duca, il rappresentante locale del nuovo dominio franco.

Il placito di Risano è un documento famoso² ed eccezionale, perché è una delle rare fonti disponibili sull’Istria e sulla società bizantina nell’Adriatico settentrionale durante i secoli dell’alto medioevo. Infatti, sebbene sia stato redatto all’indomani dell’occupazione carolingia dell’Istria, il testo del documento è costruito proprio sul contrasto tra gli antichi usi e consuetudini, quelli dei *greci*, e il nuovo corso imposto dai conquistatori franchi e offre una gran quantità di informazioni sulla situazione politica, sociale ed economica dell’Istria al principio del IX secolo. In effetti, il placito è stato spesso al centro dell’attenzione degli storici del medioevo occidentale, che se ne sono serviti soprattutto per ricostruire la storia dell’Istria, talvolta in un’ottica comparativa rispetto al contesto veneziano, talvolta concentrandosi sulla sola penisola come terra di incontro tra i due imperi³. In misura minore, ma non marginale, la medievistica ha posto l’attenzione anche sul carattere esemplare di questo placito per lo studio dell’esercizio della giustizia nella prima età carolingia e, nello specifico, del rapporto tra il modello ideologico di giustizia regia elaborato dai capitolari e la sua applicazione concreta, nelle realtà locali⁴. In ambito bizantinistico, invece, è sorprendente notare come un’analisi accurata e ancora molto valida del placito sia stata

² Le edizioni che userò sono la classica di Manaresi 1955: *PRI*, n. 17 (804), 48–56, e quella, più recente, di Petranović e Margetić 1983–1984. Altre edizioni di riferimento, talvolta corredate di traduzione, sono contenute in Kandler 1986, n. 54, 112–115; Esders 1999; Guillou 1969, n. 6, 294–307; Krahwinkler 2004, 67–81.

³ La bibliografia in materia è molto vasta. Oltre alle analisi puntuali citate alla nota precedente, per lo studio del placito nel contesto delle società dell’alto Adriatico e, soprattutto, in rapporto al caso di Venezia si rimanda a: Borri 2008; Gasparri 1992; Gasparri e Gelichi 2024, 68–74. Per un inquadramento dell’Istria come punto d’incontro tra Bisanzio e l’impero carolingio: Borri 2012; 2018; 2021; Štih 2018, ma il volume in cui è contenuto l’articolo commenta in diversi passaggi il documento. Il placito è analizzato nell’ambito di ricostruzioni storiche a carattere più generale in: Cammarosano 1998, 130–134; Krahwinlker 1992, 199–243.

⁴ Su questo, soprattutto Albertoni 2005 e Provero 2019.

svolta solo da André Guillou (1969), anche se nella produzione scientifica non mancano riferimenti a singoli passaggi del testo⁵.

In questo vasto panorama storiografico, un aspetto rimasto in secondo piano, ma che a mio avviso rappresenta il cuore della controversia, riguarda le trasformazioni nell'accesso e nella redistribuzione delle risorse pubbliche provocate dalla transizione dell'Istria all'impero carolingio⁶. Sebbene una certa sensibilità al tema fosse già presente nella riflessione di Guillou (1969), soltanto Stephan Esders lo ha trattato a fondo, in un articolo del 1999 corredato del testo e della traduzione tedesca del placito e contenuto in una miscellanea di storia del diritto, curata dallo stesso Esders e da Thomas Scharff (1999). Un altro elemento importante messo in luce da Esders sono i numerosi livelli di significato del documento, che non può essere letto banalmente come un intervento per comporre il conflitto che era sorto in Istria: attraverso lo strumento della testimonianza giurata delle parti, l'*inquisitio* dei messi del re veicola una speciale 'rappresentazione' della realtà precedente all'avvento del dominio franco in Istria, agendo su di essa per canonizzarla, in un contesto di contrattazione per l'istituzione di nuove regole e nuovi rapporti di potere nel governo della penisola⁷. Le considerazioni di Esders costituiscono un riferimento fondamentale per il mio lavoro, che intende fornire un'analisi del placito attenta a valorizzare il problema della gestione del *publicum* e il 'valore performativo' di questa scrittura⁸. In questa analisi, per ragioni tematiche e di spazio, non mi soffermerò invece sul tema, pure centrale, dell'interazione politica tra comunità locali e giustizia regia in età carolingia⁹.

La necessità di affrontare nuovamente la lettura di una fonte così nota e riprendere la riflessione già sviluppata da Esders origina dalle ricerche

⁵ Si vedano, a titolo esemplificativo, Brown 1984; Cosentino 2008; Prigent 2008.

⁶ Così anche in Bougard 2019, qui 95-96.

⁷ Si vedano soprattutto i paragrafi 5-6.

⁸ Per un approfondimento sulla dimensione performativa delle scritture nel medioevo, si rimanda a: McKitterick 1989; McKitterick 1990; Mostert 1999. Per inquadrare l'uso e le forme dei placiti, Bougard 1995; Davies e Fouracre 1986.

⁹ Per questi aspetti si rimanda ai contributi citati alla n. 4. e, più in generale, a Provero 2020.

recenti sulle basi materiali del potere politico nell'alto medioevo, che, nell'ultimo decennio, hanno catalizzato l'interesse di una parte della medievistica italiana ed europea e hanno portato a una revisione profonda delle precedenti acquisizioni in materia¹⁰. La prima parte dell'articolo delinea i quadri contestuali necessari a orientarsi nell'analisi del documento¹¹; seguirà la 'lettura fiscale' del placito, che sarà organizzata secondo la sua struttura interna e istituirà un dialogo con altre situazioni sovrapponibili che sono registrate da documenti coevi relativi al regno italico. Dal punto di vista metodologico, infatti, mi è sembrato preferibile impiegare documenti prodotti nel regno italico e di area latina, e non bizantina, come termini di confronto con i quali commentare i diversi passi del placito: sebbene rimasta provincia bizantina fino alle soglie del IX secolo, l'Istria era distante dal cuore dell'impero, e non solo geograficamente. Come emergerà nel corso dell'analisi, la penisola mostra situazioni spesso assimilabili a quelle riscontrate in altri territori affacciati sull'Adriatico, come l'area esarcale e venetica, ma in generale anche in tutti i territori di tradizione bizantina che, nella penisola italica, avevano subito un'influenza più o meno diretta da parte della cultura longobarda.

1. Il contesto politico. L'Istria tra due imperi

Fino al termine dell'VIII secolo, l'Istria rientrava tra i residui dell'impero bizantino affacciati sul mare Adriatico, sebbene avesse acquisito una autonomia notevole nel corso dei secoli. In queste province occidentali,

¹⁰ Tra le ormai numerose pubblicazioni, citiamo come riferimenti fondamentali: Bianchi et al. 2018; Bougard e Loré 2019; Collavini e Tomei 2017; Diaz e Martin Viso 2011; Isabella e Mezzetti 2024; Lazzari 2012a; 2017; 2024a; Lazzari e Tabarrini 2023; Loré 2024; Vignodelli 2017. Altri risultati recenti di questa stagione di studi non hanno ancora ricevuto pubblicazione: Collavini et al., in corso di stampa; Manarini, in corso di stampa.

¹¹ Non esamineremo qui la tradizione del testo né i profili biografici dei membri del collegio giudicante, informazioni già ampiamente note. Chi desiderasse approfondire questi temi può consultare l'appendice, che contiene la trascrizione del placito accompagnata da un'introduzione sulla sua tradizione e da brevi profili biografici.

l'intensità del controllo imperiale variava dall'amministrazione diretta a una supervisione quasi simbolica e l'unico legame tra esse era costituito dal mare, vero strumento di controllo sui territori (Prigent 2008, 393). Il *Chronicon Salernitanum*, opera scritta alla fine del X secolo, attribuisce la conquista della penisola istriana al re longobardo Astolfo, quindi alla metà dell'VIII secolo. Tuttavia, una lettera di Giovanni vescovo di Grado a papa Stefano III, datata tra il 768 e il 772, attesta che, circa vent'anni più tardi, la presenza longobarda in Istria era simile a una forma di occupazione militare e non aveva spezzato il dominio e le istituzioni bizantine, che il placito di Risano mostra ancora in funzione all'inizio del IX secolo¹². Il *terminus ante quem* per collocare la conquista franca si ricava invece dalla celebre lettera di Carlo Magno alla moglie Fastrada, composta in occasione della prima campagna militare contro gli avari del 791, in cui il re riferisce di alcuni suoi *fideles* alla guida delle truppe italiane. Il testo, giunto nelle *Formulae* di St. Denis, ha subito l'espunzione di tutti i dettagli identificativi, con un'unica eccezione: la menzione di un "dux de Histria", che consente di datare l'inizio del dominio franco in Istria agli anni immediatamente precedenti al 791¹³. Questa annessione doveva essere molto importante per i franchi alla fine dell'VIII secolo, sia per interessi strategici sia per ragioni economiche e militari – in primo luogo, per foraggiare gli eserciti, necessità piuttosto urgente in un periodo di frequenti campagne militari ma afflitto dalle carestie (Devroey 2019, 239–240). Infatti, l'Istria era un punto chiave delle connessioni tra Oriente e Occidente ed era una terra ricca, anzitutto per le attività di navigazione e i commerci con l'Oriente che fecero la fortuna di alcuni dei centri costieri (Borri 2008). Non si può escludere, inoltre, che la penisola avesse una florida produzione agricola, anche se l'assenza di fonti impedisce di proiettare la vocazione agraria del territorio attestata per l'età romana oltre la tarda antichità¹⁴. Tuttavia, l'assimilazione della penisola nell'impero carolingio non

¹² Anonimo Salernitano 1839, c. 2, 271–272; Gundlach 1892, n. 19, 711–713.

¹³ Düemmler 1895., n. 20 (791), 528–529. Per il riferimento alle *Formulae* di St. Denis, Borri 2021, 235.

¹⁴ Infatti, l'Istria era stata una dei granai dell'impero romano. Nelle *Variae* di Cassiodoro, si dice che la capitale tardoantica Ravenna importava grano soprattutto dalla Li-

fu un processo lineare, perché il conflitto tra franchi e bizantini per il controllo dell'arco altoadriatico si protrasse ancora per alcuni anni ed ebbe fine soltanto con la pace di Aquisgrana dell'812. In base agli accordi raggiunti, Venezia e la Dalmazia rimasero province dell'impero d'Oriente, mentre l'Istria fu inglobata nell'impero franco (Azzara 1994, 121-135; Ančić 2018).

Pur essendo dotata di *duces* propri, sembra che la penisola istriana fosse subordinata al duca del Friuli nell'ambito della medesima marca, che costituiva un cruciale territorio di passaggio tra il cuore del regno italico, la costa adriatica e l'Europa continentale (Gasparri 2021). Questo almeno fino all'828, quando l'originaria ed estesissima marca friulana fu divisa in quattro parti. Per i duchi Giovanni e Unfrido I¹⁵, in carica prima dell'828, il titolo di *dux* dell'Istria potrebbe essere interpretato quindi in maniera elastica, per indicare il massimo funzionario locale, che, però, rimaneva soggetto al duca friulano responsabile dell'intera marca (Gasparri 2001, 9-10). Il duca Giovanni fu uno degli imputati dell'*inquisitio* imbastita in Istria per volontà di re Pipino e dell'imperatore Carlo Magno. Le denunce degli istriani contro il duca Giovanni riferiscono di una spaccatura nel tessuto sociale e di nuove regole contrarie ai costumi tradizionali degli abitanti della provincia: come vedremo, l'insofferenza verso il nuovo 'modello franco' di governo sembra originare da un contrasto con il duca che, se in parte colpevole di avere approfittato del proprio privilegio, era soprattutto il rappresentante di una mentalità e di un sistema politico differente e invisibile agli istriani¹⁶. Questo elemento può suggerire che Giovanni fosse un duca straniero, imposto dai nuovi dominatori franchi, ma la sua identità resta incerta e dibattuta tra gli studiosi: senza entrare nei dettagli, rimandiamo

guria e dall'Istria, dalla quale, inoltre, proveniva anche il vino. Per l'Istria, Cassiodori Senatoris 1894, nn. 22-24, 378-379. Sull'approvvigionamento annonario di Ravenna, Cosentino 2005, 405-432.

¹⁵ Oltre al duca Giovanni del placito di Risano, per l'età carolingia sono attestati solo altri due duchi in Istria, entrambi di nome Unfrido, probabilmente padre e figlio, Hlawitschka 1960, 206-208.

¹⁶ V. *infra* e appendice.

all'appendice del testo per le principali tesi sul tema e per brevi profili biografici sui membri del collegio giudicante.

Gli altri personaggi coinvolti nel processo dell'803 furono il patriarca Fortunato II di Grado e cinque vescovi istriani suoi suffraganei. Infatti, la giurisdizione ecclesiastica dell'Istria ricadeva da tempo sotto l'autorità del patriarca di Grado. Sin dal VI secolo, nel contesto dell'invasione longobarda della penisola italiana e del quasi contestuale Scisma dei Tre Capitoli, la provincia ecclesiastica della *Venetia et Histria* si divise in due, con la costituzione di un arcivescovado sdoppiato, e rimase così scissa per tutto il medioevo. Le due sedi di Aquileia e Grado continuarono a contendersi il titolo di chiesa metropolitana, schierandosi su fronti politici contrapposti: se il patriarcato di Aquileia si associò subito al regno dei longobardi e poi al potere franco, la sua gemmazione gradese si era viceversa proposta come rappresentante della fascia costiera rimasta nell'orbita bizantina, cioè delle sedi diocesane dell'Istria e della laguna di Venezia, città alla quale si legò via via nei secoli (Cammarosano 1988, 32-37; Cosentino 2008, 31-32). Nella seconda metà dell'VIII secolo, l'Istria divenne un punto focale della competizione politica tra le sedi episcopali di Aquileia e Grado. Approfittando della penetrazione longobarda in Istria, infatti, i vescovi locali avevano tentato di liberarsi dall'autorità del patriarca di Grado, autoproclamandosi ordinati¹⁷. Nella già citata lettera inviata a papa Stefano III, Giovanni di Grado lamentava uno stato di prostrazione profonda della sua chiesa, costretta a subire numerose prevaricazioni a seguito dell'occupazione longobarda della provincia d'Istria: la perfida *gens* dei Longobardi aveva invaso l'eredità della chiesa di Grado, richiedeva *collectas* regolari ed esagerate che si sovrapponevano a quelle dovute all'impero, mentre alcuni vescovi si erano ribellati alla dipendenza dalla diocesi gradese e si erano venduti agli invasori¹⁸. Sebbene il dominio bizantino in Istria non paia essere stato

¹⁷ I vescovi dell'Istria, cioè, avevano smesso di farsi consacrare dal patriarca di Grado, il titolare dell'arcidiocesi, e avevano iniziato a consacrarsi l'uno con l'altro. V. Gundlach 1892, n. 19 e n. 20, 711-714.

¹⁸ Gundlach 1892, n. 19, 711-713. Cfr. Gasparri 2011, 82, che tuttavia omette di collocare tali avvenimenti in Istria e parla delle "collectas langobardorum" come rapina istituzionalizzata, quando invece il termine sembra indicare una vera e propria forma di prelievo. Il confronto con il testo del placito di Risano, che fa riferimento alle

spezzato dalle operazioni militari dei longobardi, è invece possibile che queste avessero prodotto un indebolimento della chiesa gradese, che si sarebbe aggravato sul finire dell’VIII secolo con l’elezione di Paolino sul seggio di Aquileia. Paolino, “artis grammaticae magistro”, apparteneva all’entourage di intellettuali che indirizzò la politica culturale di Carlo Magno e fu l’unico tra i vescovi italici a frequentare e intrattenere rapporti tanto stretti con la corte del re¹⁹. Nel 792, Paolino ottenne da Carlo Magno due generosi diplomi: tra le numerose concessioni per la chiesa di Aquileia, il re aveva stabilito anche l’esenzione dall’erbatico sul bestiame ecclesiastico per l’uso dei pascoli dell’Istria²⁰.

Nonostante il rapporto personale tra Paolino e l’imperatore, però, i poteri del patriarca di Grado non furono esautorati a seguito della conquista di Carlo Magno della penisola istriana. Al contrario, durante i primi anni del IX secolo, si assistette a un avvicinamento notevole del patriarca di Grado agli imperatori franchi, grazie all’azione di Fortunato, uno degli uomini più eminenti ad avere ricoperto la carica. Questo rivolgimento si colloca all’indomani della morte di Paolino di Aquileia, avvenuta nell’802, evento che parrebbe avere segnato un allentamento temporaneo dei rapporti tra la chiesa aquileiese e l’imperatore, almeno fino all’elezione del patriarca Massenzio nell’811 e all’inizio del regno di Ludovico il Pio, durante il quale Fortunato cadde in disgrazia²¹. Alla possibile data del placito di Risano nell’804, invece, Fortunato era stato insignito del pallio da Leone III da appena un anno ed era già riuscito a ottenere importanti concessioni da Carlo Magno²². Nell’agosto

esagerate *collectae* richieste dal duca, suggerisce la loro identificazione con una forma di tassazione straordinaria, v. *infra*.

¹⁹ Così definito in MGH, DD Karol., I, n. 112 (776), 158-159. Su Paolino di Aquileia, si veda Chiesa 2003; Stone 2023.

²⁰ MGH, DD Karol., I, n. 174 (792), 233-234; l’altro diploma emesso a Francoforte, n. 175 (792), 234-235, è interpolato ma considerato attendibile nella concessione dell’immunità.

²¹ Sui possibili motivi che provocarono l’allontanamento tra Fortunato e gli imperatori franchi vi è proprio l’accordo raggiunto ad Aquisgrana nell’812, v. Štih 2018, soprattutto 65-68.

²² Su Fortunato, Krahwinkler 2005; Marano 2022; Rando 1997. Cfr. anche nota precedente.

803, il patriarca Fortunato si recò a Salz, una località sul fiume Saale, e ricevette da Carlo Magno la conferma dell'immunità in tutti i suoi possessi²³. Secondo gli *Annales regni Francorum* e gli *Annales Mettenses priores*, la stessa estate 803, sempre a Salz, si tenne un incontro tra i messi dell'imperatore Niceforo e Carlo Magno, il cui esito fu forse una tregua del conflitto nell'Adriatico e al quale, per il secondo annalista, avrebbe partecipato anche Fortunato "patriarcha de Grecis" (Pertz 1895, 104; Simson 1905, 89-90). Come sottolineato da Esders (1999), l'intervento di Fortunato potrebbe indicare che l'assemblea di Salz si occupò anche della situazione politica ed ecclesiastica dell'Istria in bilico tra i due imperi, anticipando la contrattazione avvenuta a Risano (cfr. Štih 2018, 63-65). All'epoca, Fortunato si trovava in una situazione complessa perché, come metropolita di Grado, era responsabile di una diocesi divisa tra l'impero franco (Istria) e quello bizantino (Venezia). Infatti, da una lettera di risposta di papa Leone III a Carlo Magno, data 806-810²⁴, si apprende che l'imperatore dovette richiedere di trasferire Fortunato a Pola, a causa delle persecuzioni a lui inflitte da bizantini e venetici, che non vedevano di buon occhio il suo avvicinamento ai franchi e che lo avevano costretto ad abbandonare l'isola di Grado. In effetti, il favore dimostrato da Carlo Magno nei confronti del patriarca di Grado sembra doversi soprattutto a ragioni politico-diplomatiche, e cioè alla volontà di consolidare il dominio carolingio nell'alto Adriatico, in una fase in cui la ripartizione tra la sfera di influenza franca e quella bizantina era ancora oggetto di tensioni. Anche la richiesta di traslocare la residenza di Fortunato a Pola scaturiva forse da un interesse più ampio, quello di spostare fisicamente la sede patriarcale di Grado nell'orbita franca (così anche Rando 1997), e ciò avrebbe consentito di controllare per il suo tramite la parte della diocesi nella laguna veneziana rimasta sotto l'impero bizantino. È possibile che, in cambio del suo appoggio, l'imperatore avesse promesso a Fortunato di ammettere lo statuto metropolitano della chiesa di Grado: nel placito di Risano, che è stato datato variamente proprio tra l'801 e l'810 e che è pervenuto nella versione rogata per ordine del vescovo gradese, Fortunato è ripe-

²³ MGH, DD Karol., I, n. 200 (803), 209.

²⁴ Hampe 1899, n. 5, 94-95.

tutamente definito patriarca e capo di una chiesa metropolitana mentre, nella parte delle sottoscrizioni, sembra rivendicare addirittura la titolarità della sede aquileiese attraverso la firma del notaio Pietro, “*diaconus sanctę Aquileiēsis metropolitanę Ecclesię*”²⁵. Come che sia, il progetto non andò a buon fine, perché Leone III acconsentì a un soggiorno solo temporaneo del patriarca a Pola, mentre la successiva spedizione di Pipino contro Venezia dovette riportare Fortunato a Grado e si concluse in un nulla di fatto, poiché la pace di Aquisgrana ristabilì l'autorità bizantina sul ducato²⁶.

Insomma, tutti i personaggi convocati a Risano erano strettamente implicati nel governo dell'Istria, in un periodo ancora segnato dalle tensioni tra franchi e bizantini per il controllo della costa adriatica. A propria volta, anche i *missi* inviati in Istria erano figure ben informate sulla situazione nell'Adriatico, sia sul piano locale sia nel più ampio quadro delle relazioni politiche tra l'impero franco e quello bizantino²⁷. Figure, quindi, in grado di valutare le istanze presentate dagli istriani nel contesto degli equilibri politici regionali e sovraregionali. In questo senso, è importante riflettere brevemente anche sulla scelta della procedura dell'inchiesta, ancora poco diffusa all'inizio del IX secolo.²⁸ Tale procedura comportava appunto l'apertura di un'inchiesta da parte del sovrano o dei suoi *missi*, che generava il giudizio finale e definitivo sulla controversia. Il carattere inappellabile della sentenza a conclusione

²⁵ Per la rivendicazione dello statuto metropolitano della chiesa di Grado, Esders 1999, 68. Per l'intervento di Pietro diacono aquileiese, Krahwinkler 2006, 264, che però non inquadra la rivendicazione in questo contesto politico. L'espressione “*sancte Aquileiēsis metropolitanę Ecclesię*”, che ricorre due volte nel placito, è comunque un uso mai attestato nelle fonti coeve dell'area, per cui non escluderei del tutto l'ipotesi dell'interpolazione.

²⁶ Leone III acconsentì al trasferimento, ma a condizione che l'imperatore si impegnasse a restituirlo alla sua sede e che Fortunato non depredasse l'episcopato polesano dei suoi possessi e diritti, Hampe 1899, n. 5, 94-95 e Rando 1997. Per la spedizione di Pipino, Azzara 1994, 121-136; Gasparri e Gelichi 2024, 74-79.

²⁷ V. appendice.

²⁸ La procedura dell'*inquisitio* fu uno dei punti cardine della riforma giudiziaria carolingia e conobbe il momento di massima diffusione tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del IX secolo, Bougard 1995, 197.

dell'*inquisitio* è una prima differenza fondamentale rispetto alla forma classica del processo per prova testimoniale che, inoltre, prevedeva che fosse l'attore a citare in giudizio la controparte e richiedere di accedere al tribunale del re. Nella forma di placito detta *inquisitio*, i testimoni erano scelti dai giudici oppure dalle parti, generalmente dall'accusa, e la loro deposizione valeva immediatamente come prova: così, chi riusciva a ottenere l'apertura di un'inchiesta da parte del re poteva selezionare, nel dibattimento, i testimoni a sostegno della propria causa, le cui deposizioni favorevoli determinavano l'esito positivo del processo quasi in partenza. Nel suo articolo, Esders sostiene che, pur essendo prodotto negli ambienti della chiesa di Grado, il placito si può considerare un tipico esempio di "scrittura missatica" di età carolingia. L'*inquisitio* fu preparata sulla base di una struttura tematica elaborata dai *missi* in linea con lo schema indicato nei capitolari per la conduzione delle assemblee giudiziarie, oltre che su una possibile denuncia presentata dagli istriani²⁹. Anche i testimoni giurati furono selezionati dai *missi* stessi tra l'élite locale³⁰: la scelta della procedura dell'*inquisitio* risulta quindi particolarmente significativa, anzitutto perché riflette la concreta volontà della giustizia regia di accogliere e legittimare l'azione politica delle comunità istriane. In secondo luogo, l'adozione dell'*inquisitio*, con il carattere inappellabile della sentenza, rispondeva in modo efficace all'esigenza di definire le nuove consuetudini per il governo dell'Istria e soprattutto le modalità di gestione delle risorse fiscali. Infatti, almeno in linea teorica, la procedura era riservata alle controversie relative al patrimonio fiscale³¹, e l'oggetto del placito rientrava pienamente in questa categoria. In questo modo, l'*inquisitio* offriva una cornice giuridica funzionale a stabilire un nuovo equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche e nei rapporti di potere nel territorio istriano.

²⁹ E cioè: diritti del patriarca, conflitti con le chiese vescovili, diritti dell'imperatore e del duca, conflitti con il duca, Esders 1999, 95.

³⁰ Il punto di vista è quello dei *missi*: "[...] tunc elegimus de singulis civitatibus seu castellis homines capitaneos numero centum septuaginta et duos [...]". Cfr. sul significato della scelta dell'*inquisitio* a Risano, anche Davies 2015, 274-277.

³¹ Nei fatti, l'*inquisitio* fu ben presto applicata ai beni degli enti ecclesiastici e religiosi e anche di privati, attraverso un'assimilazione di alcune cause straordinarie a quelle del re. Bougard 1995, 194-202.

2. *Il publicum tra Oriente e Occidente. Il finanziamento dello 'Stato' nell'alto Medioevo*

Prima di affrontare l'analisi del placito, sarà necessaria un'ulteriore premessa, sulle caratteristiche del *publicum* negli imperi bizantino e franco. Infatti, nella riflessione teorica sulla forma dello 'Stato' e sui modi di finanziamento delle istituzioni e della politica altomedievale, l'impero bizantino e i *regna* romano-barbarici rappresentano modelli e sistemi di produzione contrapposti. Senza entrare nel dettaglio di un dibattito complesso e che ha prodotto sintesi recenti e di ottima qualità³², sarà sufficiente sapere che, come l'impero romano, la sua evoluzione bizantina è ricondotta a una tipologia di 'Stato forte', alimentato dal prelievo di imposte definite secondo la legge e richieste alle persone che vivevano nel suo territorio. Nel cosiddetto *tax-based state*, il prelievo è gestito da un apparato burocratico pagato dallo Stato, che si occupa anche del mantenimento dell'esercito: il fisco, dunque, conferisce una dimensione indipendente al potere politico perché marca una separazione tra governatori e governanti, tra Stato ed élite. Al contrario, le istituzioni politiche dell'Occidente altomedievale non ricorsero a un sistema di imposte capillare e generalizzato a tutti i sudditi: queste istituzioni possono essere definite *land-based state* perché la base economica del potere politico è la terra con le sue rendite, cui si aggiungevano, ma in via supplementare, tributi leggeri richiesti per il godimento delle risorse pubbliche. La pratica della redistribuzione della terra in cambio di servizi di varia natura, tra cui il servizio armato, comporta un'assimilazione strutturale tra sovrani e aristocrazia nei *regna* romano-barbarici che, per tale ragione, sono stati tradizionalmente considerati come organismi politici deboli e soggetti al rischio costante della disgregazione³³. Quest'ultimo assunto è stato profondamente messo in discussione dalle

³² Negli anni Novanta, è a partire da studi di tipo economico che si è sviluppata una prima riflessione sui modi di finanziamento delle istituzioni politiche: Bonney 1995; Haldon 1993; Wickham 1994; Ormrod et al. 1999. In seguito a queste ricerche, si è sviluppata una nuova riflessione sulla forma dello 'Stato': Airlie et al. 2006; Innes 2000; Pohl e Wiesner 2009. Le ultime sintesi complessive in materia sono: Carocci e Collavini 2012; Haldon 2016; Wickham 2005.

³³ V. nota precedente. Qui si segue, semplificando, Wickham 2005, 88-180.

ricerche recenti sui beni del fisco regio nell'alto medioevo occidentale³⁴. In generale, i modelli teorici che abbiamo qui riassunto e semplificato possono essere sempre rivisti e tuttavia, se non sono considerati uno specchio fedele della realtà, hanno un'effettiva utilità euristica (cfr. Carrocci e Collavini 2012), perché mettono bene in evidenza le differenze costitutive tra l'impero bizantino e i regni occidentali, la più importante delle quali riguardava il sistema di tassazione. Perciò, sarà importante spendere qualche altra parola sulla pratica del finanziamento dell'impero bizantino e del regno longobardo poi assimilato nell'impero carolingio, cioè dei due modelli che si sovrapposero in Istria, posto che le poche fonti sopravvissute ostacolano una conoscenza approfondita in entrambi i casi.

2.1 Il fisco bizantino

A seguito dei profondi e traumatici cambiamenti che colpirono l'impero nel corso del VI secolo, venne meno la chiara tripartizione che, dalla fine del III, aveva caratterizzato il fisco romano, diviso in *res privata*, *sacrae largitiones* e *praefectura praetoriana*. Nel VII secolo, il fisco imperiale appare organizzato in due grandi ministeri, l'uno diretto dall'ufficiale responsabile del tesoro privato dell'imperatore, il *sakellarios*, l'altro dal *logothetes tou genikou*. È da quest'ultimo che era gestita l'imposizione del tributo, oltre che il reclutamento e, forse, le previsioni di spesa per il mantenimento dei soldati³⁵. L'imposta di base era quella sulla terra, cui si aggiungevano le tasse sul bestiame e sulle persone fisiche, cioè sui mezzi di produzione posseduti. L'imposta fondiaria era considerata "le droit régalien par excellence": secondo il diritto romano, la terra poteva appartenere in piena proprietà ai privati, a persone giuridiche, oppure allo Stato che, in linea di principio, conservava un diritto superiore sull'intera base fondiaria del proprio territorio, ma che, di fatto, era proprietario della terra che non apparteneva ai privati o alle istituzioni (Oikonomidès 1996, 46–47, cit. 46). Questi ultimi dovevano

³⁴ V. nota 10.

³⁵ Per un quadro generale, Brandes 2002 e Delmaire 1989. Cfr. Brubaker e Haldon 2011, 667–670; Cosentino 2008, 155–160; Cosentino 2010; Haldon 2016, 249–282.

pagare l'imposta fondiaria allo Stato che, invece, dalle terre fiscali, cioè dalle terre di sua proprietà, estraeva una rendita, comprensiva dell'imposta. Analogamente, i grandi proprietari ed enfiteuti, se non godevano di qualche forma di esenzione, erano responsabili delle imposte proprie e dei propri lavoratori dipendenti, da cui estraevano una rendita comprensiva dell'imposta fondiaria e, eventualmente, le tasse gravanti sulle loro persone, che trasmettevano allo Stato (mantenendo per sé il resto della rendita)³⁶. Sarebbe superfluo approfondire in questa sede la dibattuta questione della demonetizzazione e della conversione della leva fiscale in natura che avrebbe preso il sopravvento tra la metà del VII e la metà dell'VIII secolo e che divide la comunità degli specialisti del settore³⁷. Basterà sapere che l'imposta fu versata, generalmente, in denaro e che, forse a partire dal VII secolo, divenne un'imposta *ad valorem*, proporzionale al valore del patrimonio di ogni contribuente. La proporzionalità della leva fiscale era bilanciata però da un altro principio, probabilmente sopravvissuto al precedente sistema della tassazione distributiva, cioè la solidarietà fiscale, che prevedeva l'obbligo di assunzione delle imposte del vicino insolvente³⁸. Dopo il declino dei *curiales* e delle città come cellula di base del prelievo (Jones 1964; Delmaire 1996), a partire dal VII-VIII secolo, la responsabilità della leva si era ricalibrata su un diverso centro di raccolta, il 'villaggio' (χωρίον, *chorion*). Di fatto, però, i grandi proprietari terrieri con le loro tenute (πρόσωπα/προάστειον, *prosopa/proasteion*) costituivano unità fiscali a sé stanti, che affiancavano i distretti fiscali 'ufficiali' e il personale addetto alla raccolta delle imposte (Brandes e Haldon 2000; Prigent 2014a, 205-209). Nella legislazione fiscale del X secolo, questa fisonomia bipartita della leva fiscale è espressa dalla distinzione tra 'persone' e 'villaggi', che riflette la separazione sociale tra la grande proprietà fon-

³⁶ Oikonomidès 1991, soprattutto per il rapporto tra rendita e imposta; inoltre, Oikonomidès 1996, 322-337.

³⁷ Sostenitori della transizione all'imposta in natura sono soprattutto gli esponenti della 'Birmingham School'. Si veda, a titolo esemplificativo, Brubaker e Haldon 2011, 464-474 e 701-705. Per una panoramica generale, ma su posizioni opposte, si rimanda a Prigent 2014a, 184-200; cfr. anche Cosentino 2010.

³⁸ Oikonomidès 1996, 42-66; Prigent 2014a, 200-205. Per un quadro d'insieme sull'evoluzione del sistema di tassazione, cfr. anche Brubaker e Haldon 2011, 717-722.

diaria e i piccoli proprietari, una fascia di contribuenti più debole che faceva riferimento al villaggio come centro del prelievo. Soprattutto in questo secondo circuito di prelievo era applicato il principio della solidarietà fiscale, che consentiva di riassorbire l'eventuale ammanco di una quota attraverso il contributo solidale della comunità e assicurare la regolarità delle imposte (Oikonomidès 1996, 54). Pertanto, anche se l'imposizione delle tasse avveniva sulla base della valutazione e della registrazione trentennale del patrimonio personale di ogni contribuente nei catasti, a essere responsabili davanti allo Stato per il pagamento delle imposte erano i χωρία, i villaggi, e i πρόσωπα, le persone, cioè i grandi latifondisti, che però, a differenza dei piccoli coltivatori, riuscivano facilmente a guadagnare gradi diversi di esenzione. Questa era un'esenzione a carattere fiscale sulla proprietà fondiaria e non comportava la cessione di diritti amministrativi o giurisdizionali. Accanto all'imposta sulla terra, lo Stato richiedeva ai contribuenti tasse e prestazioni straordinarie, in denaro o in natura, di carattere civile, militare e paramilitare, che avevano un peso considerevole sull'insieme della tassazione. Queste obbligazioni straordinarie potevano essere annullate proprio grazie al privilegio dell'ἐξκουσεία (*exkousseia*), cioè l'esenzione speciale che era accordata generalmente dall'autorità imperiale e che meno spesso poteva essere applicata anche al pagamento dell'imposta fondiaria di base (Oikonomidès 1996, 153-224). Un noto documento relativo alla chiesa metropolitana di Reggio, nel *thema* di Calabria, chiarisce il funzionamento di questo istituto alla metà dell'XI secolo, quando fu la grande proprietà fondiaria ad affermarsi come cellula del prelievo. Nell'inventario della chiesa (βρέβιον, *brebion*) sono indicati alcuni villaggi (*choria*), tenute comparabili ai *fundi* tardoantichi, di dimensioni medio-grandi (*proasteia*) e monasteri che ricadevano nelle proprietà ecclesiastiche e che erano stati esentati dall'imposta fondiaria: ciò non significa che non pagassero più l'imposta, ma che questa era versata non allo Stato, ma appunto alla chiesa di Reggio³⁹. Ma chi era a possedere il capitale fondiario da cui l'impero bizantino ricavava l'imposta? Nell'ex impero d'Occidente, nel corso del VII secolo, proprio la Chiesa aveva

³⁹ Cosentino 2008, 195; Guillou 1974. Per l'evoluzione dal *chorion* alla grande proprietà fondiaria, Prigent 2014a, 205-209.

sostituito il ceto senatorio nel controllo privilegiato della proprietà fondiaria, estremizzando gli esiti di un graduale processo di concentrazione delle terre nei patrimoni ecclesiastici che si era già avviato nel corso dei due secoli precedenti e che era stato promosso anche dall'autorità imperiale. Come gli altri grandi proprietari terrieri, la Chiesa pagava le tasse all'impero e poteva guadagnare l'esenzione. Le fonti sopravvissute consentono di individuare soprattutto nelle chiese di Roma e Ravenna le maggiori proprietarie di terre nell'Italia tardoantica; seppure su scala minore, non è escluso che anche il patriarcato di Aquileia/Grado avesse acquisito un patrimonio consistente e di carattere sovraregionale. Soprattutto per Grado la documentazione è gravemente carente, ma una prova a sostegno di quest'idea può essere riconosciuta nel fugace riferimento del diploma già citato di Carlo Magno dell'803 a un patrimonio gradese che non era ristretto all'angusta fascia costiera rimasta sotto controllo bizantino, ma che era sparso "in Istria, Romandiola seu in Longobardia"⁴⁰.

2.2 Il fisco longobardo-franco nel regno italico

Passando ora al regno longobardo, occorre premettere che non esistono fonti specifiche e dirette sui modi di gestione del patrimonio fiscale e sulla sua consistenza. Sulla base delle poche e problematiche informazioni ricavabili dall'*Historia Langobardorum* di Paolo Diacono e dall'Editto di Rotari, si può affermare che il regno longobardo realizzò velocemente "il passaggio dall'imposta alla rendita" che rappresenta la caratteristica precipua del funzionamento dei *regna* altomedievali: se anche un sistema di tassazione rimase attivo nella fase iniziale del regno, esso cadde ben presto in disuso; l'esercizio del potere e la vita delle strutture politiche si fondarono allora sul possesso della terra e sul suo sfruttamento⁴¹. La concezione del *publicum* nel regno longobardo era, però, più sofisticata di quanto non ci si potrebbe aspettare. In base all'Editto di Rotari, la

⁴⁰ MGH, DD Karol., I, n. 200 (803), 209.

⁴¹ Per la citazione, Gasparri 2011, 72, ma in generale per i dati forniti da Paolo Diacono e dall'Editto di Rotari e per un quadro sul dibattito storiografico in materia. Cfr. Per la crisi e le evoluzioni del sistema amministrativo-fiscale dell'impero romano, Carocci e Collavini 2012; Wickham 2005, 45-83.

titolarità dei beni pubblici e delle *causae regales* era pertinenza esclusiva del *palatium* e della *curtis regia*⁴². Tale suddivisione del pubblico tra *curtis regia* e *palatium* si ritrova anche nelle fonti documentarie, disponibili dall'VIII secolo: queste lasciano intravedere una differenza tra i beni del regno, che servivano al suo mantenimento, e beni a uso pubblico, ciò che sembra riprendere la distinzione concettuale tra beni del fisco e beni pubblici già messa a punto dai giuristi romani tra II e III secolo⁴³. A quanto sembra, l'espressione *curtis regia* designava il fisco regio vero e proprio, inteso sia come patrimonio fiscale nella sua interezza sia come le singole unità amministrativo-territoriali del fisco sparse sul territorio. In quest'ultima accezione, almeno dall'VIII secolo, la *curtis regia* fu il centro organizzativo dei beni fiscali e anche dell'intero distretto territoriale entro il quale ricadeva (*civitas, iudicaria, fines*), solo quando, però, non fosse presente un duca oppure laddove esistesse una corte ducale separata dalla corte regia e impiegata per mantenere e foraggiare l'azione politica dei duchi, i massimi ufficiali pubblici del regno. Nel regno longobardo, la corte regia centrale corrispondeva al *palatium* di Pavia, una parola che, anche nelle fonti di età franca, non è impiegata soltanto per indicare la residenza fisica del sovrano, perché il *palatium* corrisponde altresì all'insieme delle risorse destinate direttamente al re, alla sua famiglia e alla corte. I beni pubblici, invece, erano le risorse associate a un uso collettivo, come le vie di comunicazione terrestri e fluviali, il mare, le selve, i pascoli e i prati. Rispetto agli incolti, la legislazione dell'Editto di Rotari sembra stabilire il principio che essi fossero aperti al godimento collettivo, fatti salvi i gai regi (le foreste regie riservate) e i casi in cui i titolari non interdicensero in maniera esclusiva e reiterata la fruizione di simili beni. Di fatto, l'accesso alle risorse naturali dovette avvenire in maniera piuttosto libera almeno fino all'VIII secolo, quando si diffuse una tendenza alla 'fiscalizzazione', diretta o indiretta, dei beni pubblici, marcata dall'obbligo via via più rigido al pagamento di tributi che si estendevano all'uso dell'incolto e delle altre risorse pubbliche⁴⁴. Il

⁴² Storti 2015, 463.

⁴³ Lazzari 2017, soprattutto 106.

⁴⁴ Si veda, per un approfondimento: Gasparri 2004, 22-42; Lazzari 2017; Loré 2018 e 2019; Rao e Santos Salazar 2019; Storti 2015, 429-472.

sistema del regno si basava dunque anzitutto sulla rendita prodotta dalle terre fiscali, ma era continuamente alimentato attraverso tre canali ulteriori: le multe/composizioni, le confische/annessioni regolari previste per legge e i tributi. Questi tributi non erano limitati soltanto all'uso delle risorse fondiarie, ma erano più in generale legati ai beni considerati pubblici e al loro mantenimento da parte dell'autorità regia e delle sue emanazioni, essendo richiesti per esempio, per la pesca, per il pascolo sui prati, nei pascoli e nei boschi, ma anche per il transito sulle strade, sui fiumi, nei passi montani e vallivi, per il movimento commerciale e l'accesso ai porti e ai luoghi di mercato, o per provvedere alla sussistenza e all'ospitalità del re e della sua corte, e/o dei suoi eserciti (Bougard 2019; Gasparri 2004; Loré 2019; Rao e Salazar 2019).

Con il passaggio del regno italico alla dominazione franca, questa struttura rimase sostanzialmente invariata, con l'introduzione però di un nuovo strumento di governo che si applicava specificamente alla grande proprietà fondiaria, l'immunità. Questo privilegio poteva essere concesso soltanto dai sovrani e rendeva i suoi beneficiari o, meglio, le proprietà dei suoi beneficiari immuni dall'intervento degli ufficiali pubblici. Tale diritto straordinario fu accordato generalmente a enti ecclesiastici e religiosi che, in negativo, potevano esigere nelle proprie terre immuni le prestazioni e i tributi che sarebbero spettati ai funzionari locali, ma non quelli che sarebbero spettati al re (Lazzari 2019 e 2024b). Dalla seconda metà dell'VIII secolo questi enti erano divenuti gli interlocutori privilegiati dei sovrani nella gestione di quote del patrimonio fiscale, un fenomeno di portata molto ampia che costituì un'importante svolta rispetto alla precedente politica di gestione del pubblico. Il fulcro di questa politica consistette nella devoluzione di larghe quote fiscali a beneficio di alcuni tra gli enti monastici del regno, prevalentemente nuove fondazioni di rango regio, che assunsero così il ruolo di 'forzieri' di queste proprietà (Lazzari 2017). A seguito della conquista carolingia, le chiese affiancarono le fondazioni monastiche come destinatarie delle concessioni regie, pratica che le integrava, di fatto, nella struttura pubblica. La logica sottostante all'operazione sembra risiedere anzitutto nei vantaggi procurati dalla sottrazione del patrimonio ceduto ai normali circuiti di distribuzione: la donazione a favore degli enti ecclesiastici e religiosi consentiva, cioè, di preservare la natura inviolabile delle terre fiscali che confluivano nelle dotazioni, mentre il sovrano poteva assicu-

rarsene un controllo più stringente, grazie al rapporto di alleanza che si instaurava con il beneficiario e al restringimento della base sociale coinvolta nella sua gestione. Come è stato dimostrato dai recenti studi sul tema, questo meccanismo di 'eccettuazione' non determinava una privatizzazione dei beni ceduti, che conservavano uno statuto speciale e rimanevano nella disponibilità del potere regio anche dopo l'alienazione⁴⁵. Come vedremo, questo fenomeno si riscontra anche nell'Istria dell'IX secolo ed ebbe conseguenze radicali sulla struttura patrimoniale, ma anche politico-sociale della provincia.

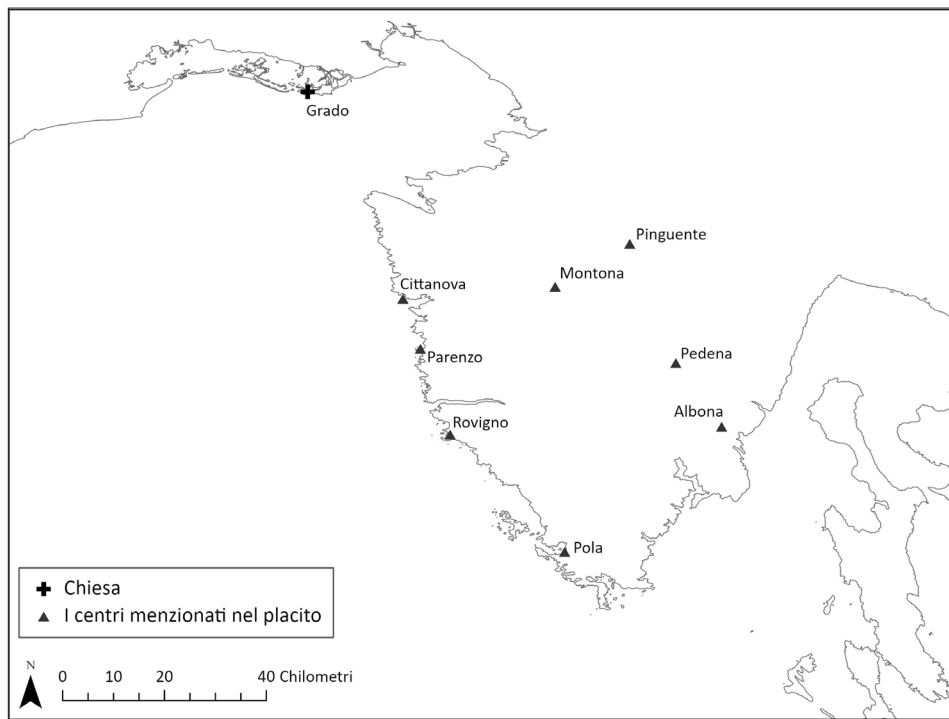
Il processo

3.1 Le recriminazioni contro le chiese

Giungiamo finalmente all'analisi del placito di Risano, che si può dividere grossolanamente in tre sezioni. Nella prima parte, gli *homines capitanei* espongono le proprie lamentele contro il patriarca Fortunato e, soprattutto, contro i cinque vescovi suoi suffraganei, di cui è impossibile accertare la diocesi di riferimento ma che, forse, erano i rappresentanti delle sedi episcopali di alcuni dei centri dell'Istria coinvolti nella controversia. Nell'ultima parte, l'obiettivo polemico degli istriani è il duca Giovanni. Le due sezioni sono collegate da una ricognizione delle risorse fiscali a disposizione del duca: come abbiamo già accennato, la missione dei *missi* di Carlo e Pipino mirava non solo alla ricomposizione del conflitto, ma anche alla definizione delle risorse pubbliche e degli assetti di potere nella provincia di nuova conquista.

E infatti, la seduta giudiziaria si apre con l'esibizione alla giuria di "breves per singulas civitates vel castella", composti al tempo dei *magistri militum* Constantino e Basilio, figure su cui non abbiamo altre notizie. Posto che il contenuto di questi *brevia* rimane ignoto, si può supporre che si trattasse di inventari delle entrate fiscali dovute per ogni territorio, *civitas* o *castrum*, proprio con una funzione ricognitiva delle pro-

⁴⁵ V. nota 9.



L'Istria nel placito di Risano.

prietà e degli oneri dovuti al pubblico⁴⁶. Nel testo del placito, inoltre, risulta centrale l'interesse a stabilire per iscritto i diritti cerimoniali e giurisdizionali di Fortunato quale arcivescovo responsabile delle chiese dell'Istria (Esders 1999, 69-74): infatti, la prima parte non contiene delle vere accuse, ma è dedicata al problema delle *consuetudines* che la madre chiesa di Grado vi possedeva. Il patriarca Fortunato incalza la testimonianza degli *homines capitanei* dichiarando di non essere certo che ci sia un intento ostile nei suoi confronti e ricordando che i diritti consuetudinari della sua chiesa erano stati recentemente abrogati dagli istriani, visto il suo impegno ad aiutare le comunità, “quod multas dationes vel missos in servitium domni imperatoris propter vos direxit”. La menzione dell'aiuto, diplomatico ed economico, prestato da Fortunato di fronte all'imperatore si può leggere come un'attività di mediazione

⁴⁶ V. *infra*.

svolta dal patriarca in favore della causa degli istriani, coronata dal suo intervento all'importante incontro che si era tenuto a Salz nell'estate dell'803. In cambio, le élite locali si dovettero impegnare a ridefinire i rapporti con la chiesa di Grado enunciando quali fossero i diritti e i doveri del patriarca di fronte agli inviati dell'imperatore Carlo. Questo chiarimento doveva essere vitale per il patriarca gradese che, con il passaggio della penisola all'impero franco, temeva forse un ridimensionamento della provincia ecclesiastica a vantaggio della concorrente chiesa di Aquileia, tanto più che i vescovi dell'Istria avevano già tentato di sottrarsi alla sua giurisdizione⁴⁷. La risposta a Fortunato è riportata nella testimonianza del *primas* di Pola⁴⁸, che è l'unico notevole istriano a prendere la parola singolarmente. Pola era stata una colonia romana e forse anche il centro di coordinamento della provincia istriana (Krahwinkel 2006, 282-283, e nn. al testo), ma l'eccezionalità dell'intervento del *primas* si può spiegare non solo in considerazione dell'antico prestigio della città: ricordiamo che, di lì a poco, Carlo Magno avrebbe tentato di traslocare proprio a Pola la sede patriarcale di Fortunato che, se non era già arrivato in città, era prossimo allo spostamento⁴⁹. Tra i privilegi che sono attribuiti a Fortunato, notevole risulta la facoltà di amministrare la giustizia nelle diocesi dell'Istria: dopo la consegna delle chiavi della cattedrale da parte del vescovo della città, per tre giorni "ipse (il patriarca) judicabat et disponebat". Il breve intervento del *primas* di Pola si conclude con un'altra concessione a Fortunato 'a carattere pubblico', che riguarda il diritto all'accesso ai pascoli istriani, sgravato da tributi, accordato al bestiame del patriarca.

Questo dettaglio sembra individuare un'intenzione del potere regio di aprire i pascoli istriani al libero godimento delle chiese che, nell'area, erano in competizione per il rango metropolitano. In effetti, interpretando il placito come un mezzo per formalizzare diritti, vecchi e nuovi, la legittimazione del libero accesso ai pascoli d'Istria per il bestiame di Fortunato può essere letta nell'ambito della competizione politica tra Grado e Aquileia, una competizione che aveva a che fare anche con il

⁴⁷ V. *supra*. Il tema è ampiamente trattato da Esders 1999.

⁴⁸ Per Guillou 1969, 295, n. 94, è il primo magistrato municipale.

⁴⁹ V. *supra*.

controllo delle risorse pubbliche. Come abbiamo già visto, infatti, nel 792 anche il patriarca di Aquileia Paolino aveva ricevuto un privilegio simile da Carlo Magno, ovvero l'esenzione dal versamento dell'erbatutto sul "peculio proprio ecclesiastico" per l'uso dei pascoli dell'Istria, all'interno di una serie più ampia di concessioni – la libertà per la chiesa aquileiese di eleggere il patriarca, l'esenzione dal pagamento *in puplico* della decima sull'annona e sul bestiame e dal *mansionaticos* (spese per l'ospitalità) e dal *foedrum* (tributo in mangime), fatta salva la circostanza che lo stesso Carlo o Pipino o comunque un esercito del re si trovasse costretto a transitare "propter impedimenta inimicorum" nel territorio del Friuli o nei *fnēs Tarvisiani*. Nella stessa data, Carlo Magno concedette a Paolino anche l'immunità: nel caso di Aquileia, quindi, l'esenzione dall'erbatutto appare scorporata dall'immunità ed è addirittura contenuta in un diploma diverso, seppure emesso contestualmente dal re⁵⁰. Una spiegazione possibile si riconosce nel fatto che, a questa data, la chiesa di Aquileia non aveva una base fondiaria in Istria, a differenza del patriarca di Grado che, almeno in teoria, era il metropolita della provincia. Pertanto, l'esenzione dal pagamento dell'erbatutto andrebbe applicata all'accesso e al godimento dei pascoli pubblici dell'Istria, cioè a risorse che non erano state alienate e che non rientravano nel patrimonio immune della chiesa di Aquileia. In alternativa, si può pensare che l'erbatutto richiesto per l'uso dei pascoli istriani non fosse destinato alla *curtis regia*, al fisco locale, ma fosse una spettanza del re; quindi, un obbligo verso il pubblico che la concessione dell'immunità non annullava. E in effetti, anche nel caso di Grado, l'immunità, conquistata da Fortunato con il diploma di Salz dell'803, fu corredata da un riconoscimento esplicito e separato del diritto di libero accesso ai pascoli dell'Istria, istituito appunto dal placito di Risano, attraverso il racconto delle antiche consuetudini della chiesa di Grado da parte del *primas* di Pola. A questo punto, i notabili istriani espongono le lamentele rivolte contro i vescovi suffraganei di Fortunato: i vescovi hanno infranto la consuetudine di ospitare i *missi imperii* e di corrispondere loro la metà dei tri-

⁵⁰ Questi diplomi furono emessi nel contesto del sinodo di Ratisbona dove Paolino si era recato: MGH, DD Karol., I, n. 174 (792), 233-234; n. 175 (792), 234-235. Il diploma contenente l'immunità contiene un lungo passaggio interpolato.

buti, prima divisi equamente con il *populus*; i censi di erbatico e ghian-datico, per l'uso dei pascoli e dei boschi, sono estorti con la forza "inter vicora", contro le antiche consuetudini; la pesca nel mare pubblico è ora interdetta, se non si vuole incorrere nelle bastonate e nella rottura delle reti. Le altre imputazioni, meno esplicitamente legate al controllo delle risorse pubbliche, riguardano un uso *corruptus* dei contratti di enfiteusi, di livello e le "non dolosas commutationes", l'aumento del canone per l'uva, dal quarto al terzo sul raccolto, e le violenze esercitate dalla *familia ecclesiae* sugli uomini liberi, un affronto sopportato solo per timore del sovrano.

L'aumento degli oneri richiesti alle comunità istriane potrebbe essere una conseguenza della concessione alla chiesa di Grado dell'immunità⁵¹. Bisogna ammettere che, nel diploma dell'803, non si esplicita l'estensione dell'immunità alle chiese soggette a Grado, applicata genericamente a tutti i possedi del patriarca "in Istria, Romandiola seu in Longobardia". Tuttavia, è possibile che il patriarca avesse trattato con il re un'estensione del privilegio dell'immunità alle sedi vescovili istriane e del riconoscimento formale della sua superiore autorità di metropolita. D'altra parte, l'immunità rendeva esenti dagli obblighi dovuti ai funzionari del fisco locale, e non al re e ai suoi rappresentanti. Sotto questo aspetto, come già visto con i diplomi per Paolino di Aquileia, non è scontato che l'immunità proteggesse automaticamente dall'esazione di erbatico e ghiandatico e consentisse ai suoi titolari, in negativo, di esigerli. Altrettanto problematica è l'interdizione all'accesso al "mare pubblico", cioè, ancora una volta, a una risorsa di uso collettivo. Vero è che Fortunato ricevette, in data ignota, anche l'esenzione dal pagamento del teloneo per quattro sue navi e da una serie di tributi aggiuntivi, tutti relativi all'esercizio di attività commerciali⁵². Questa concessione è contenuta in un altro diploma di Carlo Magno, che è stato interpolato, ma che viene considerato autentico nella sostanza e che evidenzia un interesse del patriarca nel controllo sul mare, in linea con il resoconto degli *homines capitanei*. Tuttavia, sembra eccessivo dedurre da questo precetto un diritto al monopolio sul mare a favore delle chiese istriane, come

⁵¹ V. *supra*. MGH, DD Karol., I, n. 200 (803), 209.

⁵² MGH, DD Karol. I, n. 201 (-), 210.

potrebbe essere improprio collegare l'esazione di erbatico e ghiandatico a un'immunità concessa al patriarca di Grado. L'interpretazione di questi passaggi, relativi a risorse aperte a un uso collettivo, è infatti più complessa e vi torneremo in seguito. Nella stessa logica, anche il rifiuto dei vescovi di ospitare i messi dell'imperatore, quindi di assolvere a un'obbligazione dovuta al sovrano, sembra una vera e propria malversazione. Occorre comunque ammettere che la situazione documentaria della chiesa di Grado e delle diocesi istriane è molto compromessa e che i diritti che i vescovi istriani si erano arrogati potrebbero derivare da concessioni a loro vantaggio che non sono pervenute.

A ogni modo, le concessioni di Carlo Magno alla chiesa di Grado e, forse, ai vescovi dell'Istria si erano risolte in nuove dinamiche di potere, con esiti sfavorevoli per le élite locali. Il fenomeno potrebbe essere legato anche alla struttura della proprietà fondiaria e alle sue prassi di gestione, come lascia intendere la sezione che accenna a un uso distorto dei contratti di enfiteusi, livello e delle "non dolosas commutationes". Secondo Esders, quest'ultima espressione sarebbe riferita a operazioni di scambio di beni tra privati laici e chiese: lo speciale status giuridico delle proprietà ecclesiastiche incoraggiava molti a donare i propri beni alla chiesa per poi riottenerne il dominio utile grazie a una riallocazione (Esders 1999, 75-76). Un risultato che poteva essere ottenuto anche attraverso forme contrattuali analoghe, quali la precaria, il livello e l'enfiteusi. Il meccanismo era molto simile: un bene (di solito un bene fondiario) era ceduto a un ente ecclesiastico che, tramite queste tipologie contrattuali, lo trasferiva indietro a titolo provvisorio e oneroso all'ex proprietario, magari con aggiunte ulteriori o in una forma più compatta e meno frammentata, attivando per un canone modico un usufrutto e/o un affitto di fatto quasi perpetuo o quantomeno vitalizio (Feller 1999; Tomei 2017). Proprio l'enfiteusi, che nella tarda antichità fu impiegata soprattutto per la gestione delle tenute imperiali della *res privata*, divenne uno degli strumenti privilegiati con cui le chiese di Roma e Ravenna gestirono i propri vastissimi patrimoni fondiari e, al contempo, costruirono una rete stabile di relazioni con le élite locali. Questa tipologia contrattuale consentiva alle chiese di attirare attorno a sé una clientela potente e di rendere più produttive le proprietà, mentre per l'élite militare e civile era un modo vantaggioso di ampliare la propria base fondiaria in cambio di obblighi contrattuali molto

leggeri; tant'è che, nell'VIII-IX secolo, le fondamenta della ricchezza fondiaria dell'aristocrazia locale paiono costituite per la gran parte da terre ricevute in enfiteusi dalle chiese o dai monasteri (Cosentino 2008, 183-196; Guillou 1969, 190-192). A Lucca, invece, fu il livello a essere utilizzato dai vescovi per alimentare la rete di fedeltà propria e, a monte, dei marchesi di Tuscia. Come dimostrato da Paolo Tomei (2012 e 2017), i livelli conservati nell'Archivio Storico Diocesano di Lucca furono prevalentemente diretti non a contadini e coltivatori, ma a una media élite di *potentes*, e potevano sovrapporsi o comprendere *beneficia*, con i relativi censi, e, nel X secolo, addirittura le decime delle pievi (cfr. Ghignoli 2009). Più in generale, infatti, queste tipologie contrattuali potevano essere impiegate per cristallizzare in forma scritta, spendibile in giudizio e a lunga durata, transazioni di beni che avrebbero dovuto rimanere oggetto di allocazioni orali, a breve termine o comunque revocabili dal concedente. Quei beni venivano così alienati per un censo in denaro, che, se corrisposto, aveva un valore prettamente simbolico, e in forme sostanzialmente definitive, perché l'enfiteusi aveva una durata pressoché perpetua e i livelli, ventinovenali, potevano essere rinnovati a più generazioni. Anche per il proprietario i vantaggi erano notevoli, sia sotto il profilo politico, perché servivano ad alimentare e allargare le proprie reti di alleanza, sia sotto il profilo economico, a scopi di lucro personale. Lo sappiamo grazie ad alcuni capitolari che tentarono di disciplinare il problema rappresentato dalle alienazioni *ad tempus* rilasciate dagli enti ecclesiastici (Feller 2009; Tomei 2017).

Anche se è difficile mettere a fuoco il problema denunciato dagli istriani, è possibile che l'evocazione dell'uso corrotto di questi contratti riguardasse proprio simili pratiche, forse percepite tanto più illecite in un contesto con tradizioni e consuetudini giuridiche differenti. Nello specifico, si può pensare che i vescovi utilizzassero permuta, enfiteusi e livelli per nutrire nuovi rapporti di dipendenza e clientela personale più vantaggiosi nel mutato contesto politico, che escludevano le élite istriane dall'accesso alle risorse fondiarie e alle fonti del potere. Si può anche sospettare che fosse invalsa la pratica di revocare o rinnovare i contratti già in vigore, non tanto o non solo per aumentare i canoni di affitto o introdurre prestazioni aggiuntive e contrarie alle condizioni contrattuali (Esders 1999, 76), ma proprio per stipulare un altro atto: infatti, sembra che il guadagno economico del proprietario risiedesse

nel pesante costo di avvio pagato dal concessionario e forse valutato in base ai redditi che avrebbe ricavato dalla proprietà ceduta (Ghignoli 2009, 29-30; Tomei 2017, 266). Oltretutto, il valore normativo che dovette ricoprire il placito e la sua importanza in un'ottica di governo della provincia istriana induce a credere che l'uso distorto di permuta, enfiteusi e livelli avesse ricadute negative non solo sulle élite istriane, ma anche sul patrimonio e i diritti che il fisco carolingio rivendicava a sé e che voleva proteggere. Infatti, poiché tali forme contrattuali si prestavano bene ad aggirare i limiti imposti alla privatizzazione di fatto delle proprietà inalienabili, esse furono utilizzate anche per trasferire stabilmente i beni di origine fiscale che si trovavano nei patrimoni ecclesiastici, danneggiando in tal caso le basi materiali del potere regio. Il *Capitulare Ticinense de prediis ecclesiarum*, promulgato da Ottone III al sinodo di Pavia nel contesto della cosiddetta *renovatio imperii* nel 998, è molto eloquente su questo punto: i vescovi e gli abati abusavano dei beni ecclesiastici e li alienavano *per scripta*, a fini personali e non per l'utilità della chiesa, e in questo modo ledevano non soltanto la proprietà ecclesiastica, ma anche l'*imperialis maiestas*, i diritti regi⁵³. Da ciò conseguiva, infatti, che il sovrano fosse impossibilitato a riscuotere le esazioni pubbliche dalle proprietà che erano state alienate dagli enti ecclesiastici ai privati, causando inoltre un'erosione del fisco regio⁵⁴. Anche se non sappiamo in quale misura il patrimonio delle chiese istriane fosse, o meno, considerato a 'partecipazione pubblica', è plausibile che quegli scambi fossero usati per alterare la gestione ordinaria dei beni fiscali a vantaggio dei vescovi, una pratica che il potere regio potrebbe aver cercato di contenere attraverso lo strumento del placito.

3.2.1 La successione fiscale: il fisco istriano

L'elenco delle accuse contro il duca è preceduto da un *capitolo* con una funzione di ponte tra le due parti del documento, intitolato "de iustitiis dominorum nostrorum" e che contiene una sorta di ricognizione delle

⁵³ Weiland 1893, n. 23, 49-51.

⁵⁴ Per la politica fiscale di Ottone III, si vedano Isabella 2024, soprattutto 289-291; Lazzari 2024b, 251-269.

risorse fiscali trasmesse dal governo precedente all'amministrazione carolingia incarnata da Giovanni. Il passaggio fa riferimento a una forma di tassazione che, al tempo dei Greci, era dovuta al *palatium*: dalla *civitas* di Pola 66 soldi mancosi d'oro, da Rovigno 40, da Parenzo 66, dal *numerus tergestinus* 60 mancosi, da Albona 30, da Pedena 20, da Montona 30, da Pingente 20, dal *cancellarius* di Cittanova 12, per un totale di 344 mancosi d'oro. Il duca Giovanni aveva però deviato la destinazione di questa somma che, invece di essere trasmessa al palazzo, rimaneva a finanziare la sua attività politica. Inoltre, il duca deteneva il casale *Ortionis* con i suoi molti uliveti, una parte di quello di *Petriolo* con vigne, terre e oliveti, una parte delle terre a vigne e ulivi di *Ioanni Cancianico*, insieme con la casa dove sono ospitati i torcoli, la grande proprietà di *Arbe* e quella in *Priatello*, con le terre, gli ulivi e le vigne, la *casa Zerontiacca*, e altre quattro proprietà che erano state gestite da due *magistri militum*, Stefano e Basilio, e dagli *ypati* Maurizio e Teodoro⁵⁵. Inoltre, a Cittanova "habet fischo publico", con i suoi 200 coloni, dentro e fuori le mura della città, e tutte le rendite a colture specializzate in olio, vino, grano e castagne ricavate dalle terre da essi lavorate e, si suppone, ugualmente spettanti al fisco⁵⁶. Al duca competeva anche un godimento privilegiato delle peschiere, da cui gli derivavano 50 soldi mancosi e inoltre quanto necessario a sfamare la sua mensa a sazietà. Il capitolo si chiude con la ripetizione del reato compiuto dal duca: "Omnia ista dux ad suam tenet manum, exceptis illis 344 solidos, sicut supra scriptum est, quod in pallatio debent ambulare".

Solitamente, sulla base di questo lungo passaggio, Pola, Parenzo, Trieste, Rovigno, Albona, Montona, Pedena, Pingente, Cittanova sono fatte corrispondere alle *civitates* e *castella* da cui erano stati eletti i notabili istriani e di cui riferiscono, usando la stessa locuzione, i *breves* ostensi alla giuria. Con tutta probabilità, infatti, la ricognizione si basò sugli inventari cui si fa riferimento in apertura del placito e che ritraevano la situazione al tempo dei *magistri militum* Costantino e Basilio,

⁵⁵ Guillou 1969, 297, con relative note al testo, propone alcune identificazioni ma senza motivarle.

⁵⁶ Il passaggio sulle rendite manca del soggetto che sembra poter essere ricostruito sulla base del contesto come sopra.

vale a dire di due governatori della provincia istriana quando questa era ancora parte dell'impero d'Oriente. In effetti, come è già stato notato, gli *homines capitanei* sono presenti forse non casualmente in numero dimezzato rispetto all'ammontare delle imposte dovute, 172 su 344 mancosi (Krahwinkler 2006, 282 e n. 174). Ciò spinge a ipotizzare che la selezione dei *capitanei* fosse avvenuta proprio in base al peso fiscale indicato negli inventari "per singulas civitates vel castella", che sarebbero state le unità di riferimento per la riscossione. Nell'introduzione, però, abbiamo visto che, almeno a partire dall'VIII secolo, fu il *χωρίον* (*chorion*), il 'villaggio', ad affermarsi come cellula di base per il calcolo dell'imposta fondiaria nei territori dell'impero bizantino. Ma allora in che modo avveniva il prelievo nella provincia istriana? E che tipo di prelievo documenta questo passaggio? Cercare di rispondere a simili domande non è affatto semplice, tanto più che la ricognizione delle risorse fiscali si inserisce in un contesto di trasformazione dell'apparato pubblico dalla precedente alla nuova organizzazione.

Anzitutto, vi sono i 344 mancosi d'oro, un prelievo fiscale, in teoria spettante al *palatium*, che il duca Giovanni aveva però usurpato. Questa somma è ripartita con precisione per ciascun territorio e può ricordare l'imposta fondiaria che, calcolata teoricamente in modo proporzionale, rimaneva di fatto una somma abbastanza fissa da corrispondere allo Stato⁵⁷. D'altra parte, l'ammontare restituito dalla lontana provincia istriana pare tutto sommato contenuto, e potrebbe anche equivalere a una cifra forfettaria (così, Brown 1984, 115; Prigent 2008, 413) versata come segno di appartenenza all'impero bizantino, più che in base a un contributo reale e proporzionale dei contribuenti, ma su questo torneremo tra poco. Alla definizione dei diritti del palazzo sui mancosi d'oro, si giustappone il riepilogo del patrimonio controllato dal duca, che consiste invece di beni fondiari e redditi generati da risorse diversificate in natura (tenute e terre a produzione specializzata, il *fisco pubblico* di Cittanova con i 200 coloni e una rendita speciale dalle peschiere). Per

⁵⁷ La proporzionalità era, in effetti, corretta dal principio della solidarietà fiscale. Su questo si veda Prigent 2014a, 200-205, che ridimensiona l'interpretazione di Oikonomidès 1996, secondo il quale l'imposta *ad valorem* sarebbe stata più giusta ed efficace del sistema distributivo.

comprendere meglio i diversi livelli del prelievo e la logica della denuncia contro Giovanni presentata in questa sezione del documento, è necessario richiamare la distinzione concettuale interna al *publicum* che è stata illustrata nell'introduzione. Abbiamo detto che Giovanni poteva disporre in maniera lecita del patrimonio fondiario descritto, ma non dei 344 mancosi usurpati alla *iustitia palatii*. L'insistenza del testo su questo punto induce a credere che il prelievo dei mancosi dalla provincia istriana fosse ancora previsto e che fosse rimasto una spettanza imperiale, non più, però, del sovrano bizantino, ma di quello franco. Infatti, se il placito pare costruito sul contrasto tra 'il tempo dei Greci' e il mondo franco, il documento seleziona gli aspetti di quel passato che erano accolti anche dai nuovi governanti della provincia. In altre parole, attraverso la testimonianza degli istriani, il placito segnala qui una violazione che continuava a essere ritenuta tale o, meglio, una destinazione dei 344 mancosi che si intendeva inalterata, dovuta alla *iustitia palatii* dell'impero franco. Sfortunatamente, non esiste modo per verificare l'interpretazione, sia per assenza di riscontri esterni sia perché la sentenza finale dei *missi* risolve in maniera generica le prime due parti del placito⁵⁸; e tuttavia, il fatto che il testo contenga questa ricognizione precisa e ripeta due volte che la somma era dovuta al *palatium* è un indizio di per sé molto significativo a suo favore. Così, si può ipotizzare che la panoramica delle risorse gestite da Giovanni non riguardasse il fisco pubblico locale nella sua interezza, ma soltanto quei beni e quei redditi che, secondo la ripartizione concettuale di cui sopra, gli erano stati affidati 'eccezionalmente' e che ricadevano nei diversi territori elencati – una forma di tassazione dovuta alla *iustitia palatii*, un diritto privilegiato sulle peschiere e forse terre confiscate e/o grandi tenute del patrimonio imperiale bizantino (οἴκοι/*oikoi*) amministrate localmente da κούράτορες (*kouratores*), cioè i beni i cui redditi erano riservati

⁵⁸ Solo la terza parte si conclude con una promessa dettagliata del duca Giovanni, seguita dalla prima parte della sentenza degli inviati, che consentono di verificare il ritorno allo status quo precedente descritto dagli istriani rispetto ad alcune delle specifiche accuse contro Giovanni. Invece, prosegue la sentenza, "De aliis vero causis stetit inter Fortunatum, venerabilem patriarcham seu suprascriptos episcopos sive Ioannem ducem vel reliquos primates et populum, ut quicquid iurati recordarent et dicerent secundum suum sacramentum et ipsas breves, omnia adimplerent [...]".

all'imperatore⁵⁹. In particolare, non mi sembra da scartare l'idea che i beni fondiari a produzione specializzata che sono descritti in questa sezione costituissero parte del complesso fondiario a disposizione della *ex res privata*, quelle porzioni del patrimonio imperiale bizantino che erano gestite sul posto e che fornivano una rendita destinata al mantenimento della famiglia imperiale e, talvolta, investita per sostenere la spesa pubblica (Cosentino 2008, 157-158, e 2010; Kaplan 1992, 137). A tale proposito, può essere interessante ricordare la menzione, all'inizio del placito, non di registri catastali, detti κώδικες (*kodikēs*), ma di *brevia*, cioè di inventari, un tipo di fonte usato per mettere a fuoco non gli oneri fiscali dei contribuenti, ma il patrimonio fondiario pubblico e le sue rendite o le dazioni a esso connesse⁶⁰. E infatti, l'impiego di *brevia* è documentato anche nei *regna*, non solo in contesti ecclesiastico-religiosi, ma specificamente per la gestione delle proprietà fiscali: sia Carlo Magno sia, prima di lui, il re longobardo Liutprando avevano ordinato di realizzare nei loro regni *brevia*, cioè inventari delle corti regie, delle loro dipendenze e delle loro rendite⁶¹. Ma poiché nell'impero carolingio

⁵⁹ Si veda Cosentino 2008, 157, ma anche 2010, 24-26; Kaplan 1992, 136-137. Secondo Guillou 1969, 297, n. 112, il *fiscum publicum* di Cittanova sarebbe da interpretare come un riferimento ai beni particolari dell'imperatore, "par distinction avec le domesticum fiscum."

⁶⁰ Dal IX secolo, nel sistema fiscale bizantino sono attestati i registri catastali, contenenti i nomi dei contribuenti, delle relative proprietà terriere e delle imposte dovute, Oikonomidēs 1996, 46-66. Questi registri sono generalmente chiamati κώδικες, mentre il termine *breves* sembra la trascrizione βρέβια, gli inventari di beni mobili e immobili dei patrimoni ecclesiastici che sono documentati nell'Italia meridionale bizantina, una copia dei quali doveva essere fornita agli archivi della chiesa vescovile relativa. Alcuni documenti provenienti dal *thema* di Calabria mostrano però che esisteva una corrispondenza tra i registri catastali in forma di codice relativi a un distretto fiscale elaborati dagli uffici finanziari dell'impero e gli inventari compilati a uso interno delle chiese e dei monasteri, anche se nelle controversie giudiziarie dell'Italia meridionale bizantina le sentenze paiono elaborate sulla base di atti pubblici o privati in possesso dei contendenti o delle testimonianze orali. Ciò probabilmente si deve ai ritmi di aggiornamento dei κώδικες, previsti ogni trent'anni, v. Guillou 1974; Falkenhausen 2012, 536-540.

⁶¹ Per Carlo Magno, la legge è contenuta nel *Capitulare de villis*, Boretius 1883, 88-89. Per Liutprando, l'esistenza di una simile disposizione è tramandata indirettamente nella *Notitia de actoribus regis*, v. *supra* e Lazzari 2017.

non esisteva la *res privata*, è probabile che i beni fondiari di pertinenza imperiale bizantina fossero stati incamerati dal fisco in sede locale, cioè dal duca Giovanni. Questi poteva detenere legittimamente le ex tenute dell'imperatore bizantino e la loro rendita in natura, pur dovendo continuare a corrispondere una cifra al *palatium* franco calcolata in denaro.

3.2.2 La successione fiscale: le forme del prelievo e le circoscrizioni rurali

La persistenza di una forma di tassazione, però, pone un problema di non poco conto, perché abbiamo visto che nei *regna* occidentali non era prevista l'imposta fondiaria. Se le fonti documentarie relative all'impero bizantino sono pressoché assenti, e la nostra conoscenza del fisco imperiale si fonda principalmente su testi a carattere normativo⁶², nemmeno i documenti di area occidentale sono d'aiuto per comprendere il significato dei 344 mancosi che i franchi continuarono a esigere dopo la conquista della provincia. In effetti, il tema delle forme di esazione richieste dai regni post-romani non è stato trattato in modo sistematico dalla recente stagione di studi sul patrimonio fiscale, con poche eccezioni. Di certo, tanto la legislazione quanto la documentazione dei *regna* offrono indicazioni scarse e abbastanza generiche e, pertanto, è complesso costruire un repertorio completo e dettagliato delle entrate del fisco derivate da tributi, multe o composizioni e destinate al palazzo e/o alla corte regia. Esistono, però, per il regno italico, alcune famose testimonianze relative a tassazioni straordinarie, dal significato che rimane ancora oscuro e che sono già state esaminate in passato, soprattutto in rapporto al problema della sopravvivenza dell'imposta fondiaria (Gasparri 2004 e 2011). Senza riportarle tutte, citerò qui un caso famoso, che mette a fuoco alcune somiglianze con il passaggio del placito di Risano e forse consente di inquadrarlo un po' meglio, con le dovute differenze.

Nel 781, Carlo Magno emise per il monastero friulano di S. Maria di Sesto un diploma di conferma di alcune precedenti donazioni di Adelchi: tra le concessioni, il diploma menziona quanto prelevato, secondo la consuetudine, dal *vicus* di Sacco, e cioè 100 staia di segale e 50 maiali, che

⁶² Oikonomidès 1996, 24-29 per i secoli VII-IX; 42-46 per i secoli IX-XI.

erano corrisposti “in palacio nostro seu in curte ducali nostra Tarvisana.” Il significato di questo passaggio è stato discusso a lungo e interpretato variamente. Senza entrare nel dettaglio, basterà sapere che il territorio di *Sacco* corrispondeva a un’area pubblica molto estesa, dalla quale il fisco ricavava rendite di diversa natura, che sono in parte note attraverso le concessioni effettuate a favore di enti ecclesiastici e religiosi della regione nordorientale del regno italico tra VIII e XI secolo⁶³. Il fisco di *Sacco* non era un territorio spazialmente compatto e non è chiaro se il villaggio vero e proprio ricadesse o meno all’interno delle proprietà fiscali: già a partire dalla documentazione della seconda metà del IX secolo, una grossa corte oscura il *vicus* del 781 come il maggiore centro di coordinamento del territorio. Un territorio dove però esisteva almeno un altro punto di raccolta per le rendite pubbliche: infatti, in un successivo diploma dell’853, conservato dal monastero di S. Zeno a Verona, risulta che anche una chiesa dedicata a S. Maria e S. Toma, “constructa in fisco nostro Sacco”, rendeva al *palatium* una libbra d’argento annuale⁶⁴. Il governo carolingio introdusse quindi alcune modifiche nell’organizzazione del fisco a livello locale; tuttavia, almeno nelle fasi iniziali della dominazione, nel 781, le modalità di prelievo sembrano ancora riflettere la prassi longobarda e sono associate a un *vicus*, un termine che potrebbe riferirsi qui a una realtà territoriale connessa con l’esercizio di poteri pubblici. Questo esempio attesta un uso fiscale non troppo distante da quello immortalato dal placito di Risano, sia dal punto di vista contenutistico sia cronologico e geografico, dato che riguarda un’area posta immediatamente a ridosso della costa adriatica bizantina.

Sia nel caso del diploma per Sesto sia in quello successivo per S. Zeno, le concessioni in natura e in denaro sembrano riguardare non una forma di tassazione sugli abitanti del villaggio, ma una percentuale ricavata dalle rendite e/o le esazioni che il fisco richiedeva per i beni di *Sacco* e che dovevano essere destinate in parte alla corte ducale di Treviso, in parte proprio al *palatium*. Inoltre, nel caso del diploma per il monaste-

⁶³ Sull’area fiscale di *Sacco* ho lavorato nella mia tesi di dottorato, dedicata al patrimonio fiscale nell’area nordorientale del regno italico. Per una panoramica generale, si rimanda a Castagnetti 1997.

⁶⁴ MGH, DD. Karol., I, n. 134 (781), 184-185; DD Lu. II, n. 13 (853), 88-91.

ro di Sesto, il versamento era associato a un territorio specifico, non una *civitas* o un *castrum* come nel placito, ma un *vicus*. Come abbiamo detto sopra, non siamo certi che i 344 mancosi d'oro rappresentassero l'ammontare dell'imposta fondiaria prevista dall'impero bizantino: se davvero era questa la cifra che le "civitates vel castella" corrispondevano all'imperatore d'Oriente, è probabile che si trattasse già di una forma di tassazione fissa. A partire dall'esempio di *Sacco*, si potrebbe ipotizzare che, in alternativa, i 344 mancosi rappresentassero una percentuale della rendita delle terre fiscali. In base a testi normativi dei secoli X-XII, gli storici bizantinisti stimano generalmente che l'imposta fondiaria annua equivalesse a circa 1/24 del valore del bene tassato (1 *nomisma*, cioè 1 solido d'oro, per 1 moggio di terra di prima qualità, per 2 moggi di seconda qualità, e così via); sembra invece che, per le terre fiscali, la rendita – corrispondente, nell'impero bizantino, al canone di affitto e comprensiva dell'imposta – fosse fissata al doppio, cioè a 1/12 del valore (Oikonomidès 1992, 317-320; 1996, 45-56). Senza ricostruire qui i passaggi del calcolo, è sufficiente osservare che la rigida applicazione di questi parametri all'ammontare dei 344 mancosi induce a escludere che questa somma corrispondesse al totale del reddito ricavato dal patrimonio imperiale in Istria, perché allora tale patrimonio risulterebbe pressoché inesistente⁶⁵. Dall'altro lato, questo metodo di calcolo non mi sembra trasferibile in modo meccanico alla realtà istriana dell'inizio del IX secolo, anzitutto perché la legislazione non può essere considerata come uno specchio della reale prassi amministrativa, sia in termini generali sia nel caso particolare di una provincia periferica dell'impero come l'Istria. Secondariamente, i dati normativi su cui si basa questa stima si riferiscono a un periodo successivo e diverso, quando, tra X e XI secolo, il fisco bizantino cominciò a gestire direttamente le proprie terre, in sostituzione del precedente modello di gestione indiretta, caratterizzato da forme di concessione in cambio di contributi piuttosto contenuti. In definitiva, in assenza di documentazione specifica, sia in

⁶⁵ Moltiplicando per 12 l'ammontare di 344 mancosi, si ottiene una stima del valore complessivo del patrimonio imperiale in Istria. Convertendo poi il valore del mancoso in solidi — assumendo una corrispondenza pari al 75% — il patrimonio risulterebbe equivalente a soli 3.096 solidi, cioè circa 43 libbre d'oro. Sul valore del mancoso nell'alto medioevo, Prigent 2014b.

Istria sia nel resto dell'impero, risulta molto difficile determinare con certezza la natura e l'origine di tale imposizione. L'unica ipotesi che si può avanzare, sia pur con la dovuta cautela, è che l'origine dei 344 mancosi affondasse in forme di tassazione di origine bizantina che potrebbero essere state assimilate a tributi analoghi presenti anche nell'impero franco, per esempio le imposizioni fiscali gravanti sugli animali da pascolo e sullo sfruttamento delle terre incolte, simili all'erbatICO e ghiandatico citati due volte nel testo che, infatti, erano riscossi dai nuovi governanti della penisola⁶⁶.

C'è infine un altro dettaglio che il caso di *Sacco* mette in evidenza e che occorre considerare prima di procedere oltre con l'analisi, cioè la base del prelievo. Come abbiamo visto, nel diploma a favore del monastero di Sesto, il versamento in natura dovuto al *palatium* e alla corte ducale di Treviso veniva estratto da un *vicus*: ma il prelievo, come già osservato, non sembra indicare la tassazione di un villaggio in senso fisico, bensì una parte dei redditi ricavati da una realtà rurale dotata di una propria dimensione giurisdizionale. Considerata l'estrema prossimità di *Sacco* ai territori bizantini, non si può escludere che questa forma di organizzazione territoriale, successivamente superata con l'affermazione della *curtis* omonima, possa aver risentito dell'influenza di modelli bizantini o, piuttosto, della persistenza di tradizioni romane – quindi, non tanto di un'introduzione del *chorion* impiegato nell'impero d'Oriente per il prelievo fiscale, quanto di una continuità locale di assetti amministrativi riconducibili al *pagus* romano. In Istria, il prelievo dei mancosi è riferito invece alle “*civitates vel castella*”, una formula che lascia ipotizzare la mancata introduzione del *chorion* fiscale nella penisola. Le informazioni a nostra disposizione su questo punto sono estremamente scarse e provengono quasi esclusivamente dal placito di Risano. Unico elemento complementare è il passo già citato, in cui si riferisce che i vescovi riscuotevano erbatICO e ghiandatico “*inter vicora*”, cioè tra i villaggi. Pur in assenza di prove dirette circa l'adozione del *chorion* fiscale in ambito istriano, una riflessione sugli usi semantici del placito, e in particolare dell'endiadi sopra richiamata, può forse offrire qualche indizio utile per chiarire, almeno in parte, quale fosse la base del prelievo.

⁶⁶ V. *infra*.

Pochi dubbi vi sono sul significato di *civitas*: si tratta di un centro urbano che ordina un territorio e che svolge funzioni politico-amministrative, l'unità fondamentale della struttura dell'impero romano fino al VI secolo. Tuttavia, nel placito di Risano, soltanto Pola è definita *civitas*, mentre per le altre località non vi è alcuna specifica, se non per il *numerus tergestinus*⁶⁷. Inoltre, sebbene tutti i toponimi siano stati identificati, non disponiamo di notizie esterne che permettano di stabilire la corrispondenza, per il IX secolo, tra una delle località menzionate e un centro cittadino o una struttura difensiva. In effetti, la quasi totalità delle scarsissime attestazioni sono citazioni di vescovi⁶⁸, ma questo non è un indicatore sufficiente a dedurre la presenza di una *civitas* in modo automatico, come vedremo meglio tra poche righe. Più difficile da inquadrare il termine *castella*, variante di *castra*, cioè della traslitterazione latina di κάστρον (*kastra*), parola che ricorre nelle fonti narrative e geografico-amministrative greche tra VI e IX secolo. Sulle possibili accezioni del termine κάστρον/*castrum* ha lavorato Tiziana Lazzari (2009), all'interno di una riflessione più ampia sull'organizzazione del territorio e la distrettuazione civile nella penisola italica tra VI e X secolo. Secondo Lazzari, κάστρον/*castrum* non sempre equivale a un punto topografico, magari fortificato, e a capo di un territorio da esso coordinato, ma "può anche indicare un territorio giurisdizionalmente significativo non necessariamente provvisto di un unico centro ordinatore", un termine, quindi, con contenuto semantico simile a quello di *pagus*⁶⁹. Se pensiamo in questo modo, non esiste gerarchia né dicotomia tra *civitas* e *castrum*: e infatti, il *castrum* poteva anche essere sede di un vescovo, com'era proprio nel caso di Grado che, fino all'XI secolo, è sempre così definita dal-

⁶⁷ Questa espressione che indicava l'antica sede di stazionamento di un *bandon*, l'unità di base dell'esercito bizantino tardoantico, che però, a quest'altezza cronologica, deve essere intesa come una realtà territoriale, Guillou 1969, 195; Krahwinkler 2004, 283-284.

⁶⁸ Per le identificazioni si veda Krahwinkler 2006, 282-286, che però utilizza l'assioma vescovo=*civitas* che, come vedremo, non è accettabile.

⁶⁹ Lazzari 2009, cit. a 631. Sul significato di *pagus*, l'autrice cita gli studi condotti da Luigi Capogrossi Colognesi sull'organizzazione del territorio in età romana, v. 642-643, con riferimenti in nota.

le fonti⁷⁰. Una griglia interpretativa che mi sembra calzare alla perfezione anche alla locuzione “*civitates vel castella*” e alla lista toponimica del placito di Risano. È soprattutto il contesto generale, la materia trattata dall’assemblea, a suggerire la corretta lettura: ciò che interessava i *missi* di Carlo Magno non era la lista delle città e dei castelli della provincia, ma dei territori giurisdizionalmente e fiscalmente rilevanti.

La lettura estensiva di *civitates* e *castella* mi sembra compatibile sia con quanto esposto rispetto al valore di unità fiscale del ‘villaggio’ nell’impero bizantino di VIII secolo, sia con l’associazione tra il prelievo di erbatico e ghiandatico e i *vicora*, sia, addirittura, con il riferimento al *vicus* di Sacco come dimensione ideale del prelievo dovuto al *palatium* e alla corte ducale di Treviso. Infatti, sebbene *χωρίον* sia generalmente tradotto con ‘villaggio’ dagli storici bizantinisti, questo termine ha in greco una valenza molto più ricca, che è anzitutto amministrativa e fiscale, ma non solo. Jean Marie Martin e Ghislaine Noyé (1989, 564-565), esperti della documentazione del Sud Italia, hanno sottolineato come le carte latine fatichino a tradurre i vocaboli bizantini relativi alle realtà rurali⁷¹. Per esempio, nelle carte pugliesi di epoca longobarda (VIII-IX secolo), il termine *χωρίον* è tradotto con quello, estremamente vago, di *locus*, meno spesso con *vicus*: di solito la parola *locus* corrisponde a un centro abitato, talvolta circondato da fortificazioni di età bizantina, mentre altre volte non vi sono tracce di insediamento. Tant’è che: “Entre les plus importants *loci* et les *civitates*, la différence n’est pas insurmontable; un certain nombre de *loci* sont choisis pour devenir évêchés” (Martin e Noyé 1989, 568-569). Il loro territorio variava in misura notevole a seconda delle regioni dell’impero: se nella Calabria del IX secolo si tratta di dimensioni modeste, nella Macedonia e nella Puglia del X secolo sono stati stimati territori di 15-20 km² e persino di 50-100 km², rispettivamente (Laiou 2005, 43-44; Martin e Noyé 2005, 149-164). Senza assumere conclusioni da questi pochi dati e da un confronto tra fonti e contesti territoriali molto differenti e, nel caso dell’Istria, pressoché sconosciuti, mi sembra che comunque esso ponga in luce alcune interessanti somiglianze tra *χωρίον*, *pagus* e *castrum* o, in generale, tra

⁷⁰ Lazzari 2009, 635-637; molto significativo anche il caso di Brento, 645-646.

⁷¹ Martin e Noyé 1989, 564-565.

queste speciali realtà ‘rurali’ dotate di una dimensione amministrativo-giurisdizionale. Naturalmente, non sarebbe corretto ridurre a un unico significato concetti espressi con termini differenti, che riflettevano situazioni diverse, anche perché non esistono evidenze dell’introduzione del *chorion* fiscale in Istria. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che la testimonianza degli *homines capitanei* ci è giunta attraverso il filtro dei *missi* che condussero l’inchiesta e redassero il verbale e della chiesa di Grado che conservò il documento: pertanto, non pare impossibile che le difficoltà nella resa di concetti in latino abbiano prodotto un’oscillazione onomastica tra *vicora* e *castella*, anche perché di solito il termine *vicus* non si presta a sottolineare la rilevanza giurisdizionale di un territorio (e, infatti, il diploma del 781 in cui è menzionato il *vicus* di Sacco deve considerarsi un’eccezione in questo senso).

3.3.1 Il duca Giovanni e gli incolti: un contrasto ideologico e materiale

Si apre finalmente la terza parte del documento, con le violazioni compiute dal duca Giovanni. Nel primo capitolo di accusa, si legge che Giovanni ha sottratto i diritti sui boschi e il “casale inferiore”, da cui un tempo i *parentes* dei maggiorenti istriani ricavavano erbatico e ghianatico e su cui il duca ha insediato gli slavi. Questi coltivano le terre e i *runcoras*, falciano i prati e vi pascolano i loro animali, in cambio di una *pensio* che pagano a Giovanni: e così, gli istriani sono rimasti senza buoi e cavalli e sono anche ridotti al silenzio dietro minaccia di morte. Infine, il duca ha abolito i confini ordinati secondo le antiche consuetudini. Nel secondo capitolo, si dice poi che Giovanni ha privato i maggiorenti istriani di ogni carica e dignità pubblica, escludendoli dalla vita politica e dal rapporto con il potere regio: ha sostituito i funzionari bizantini con i “centarchi”⁷² e ha diviso il popolo tra i propri figli e figlie e suo genero. Il duca ha sottratto alle élite il tribunato e ogni segno di distinzione sociale⁷³, ha tolto loro il diritto di avere alle proprie dipendenze liberi, liberti, stranieri ed *excusati*⁷⁴ e, addirittura, manda in guerra

⁷² Sui “centarchi”, Krahwinkler 2006, 181–182.

⁷³ Sull’uso dei titoli da parte dell’élite istriana, Prigent 2008, 405.

⁷⁴ Per gli *excusati*, v. n. 78.

i maggiorenti insieme con i loro servi. Il duca esige il fodro, nuove e pesanti prestazioni d'opera e *collectas* di prodotti agricoli e di ovini, di pecore e agnelli; porta i giovani in guerra, in posizione di sottoposti; sfrutta le capacità nautiche degli istriani per condurre navi verso Venezia, Ravenna e la Dalmazia, anche attraverso i fiumi, "quod numquam fecimus"; requisisce i cavalli, che invia "in Francia" o che distribuisce tra i suoi uomini; raccoglie i donativi per l'imperatore tra le élite istriane, salvo poi non coinvolgerle nella consegna, in modo da ottenere visibilità solo personale e privilegi per sé e per la sua famiglia. Inoltre, per tre anni, le decime sono state pagate non alle chiese, ma agli slavi pagani che il duca ha fatto insediare sulle terre della chiesa e del popolo. Il conflitto d'interesse sull'erbatico e il ghiandatico che gli istriani ricavavano dalle selve e dal "casale inferiore" a mio parere deve essere interpretato alla luce delle accuse rivolte ai vescovi, che, in violazione delle consuetudini, imponevano il pagamento dell'erbatico e del ghiandatico "inter vicora" con la forza – perché, evidentemente, questa imposizione non era loro dovuta e avveniva in modo diverso. L'erbatico e il ghiandatico sono tributi propri dei *regna* barbarici, attestati però anche in altre realtà influenzate dall'incontro con i longobardi, quali i territori del Sud Italia⁷⁵. Tuttavia, è improbabile che la breve penetrazione longobarda nella provincia istriana avesse portato con sé l'introduzione di nuove forme tributarie di cui, per altro, erano state le élite autoctone a impadronirsi; piuttosto, la lettura comparata dei due passaggi sembra suggerire che il documento si riferisca a un prelievo di origine bizantina, che era legato in qualche modo alla circoscrizione del 'villaggio' e che, nel nuovo sistema franco, era stato assimilato ai tributi di *herbaticum* e *glandaticum*.

Non è poi semplice comprendere a che tipo di tassazione faccia riferimento il testo né a quale titolo gli istriani riscuotessero erbatico e ghiandatico nei boschi e, forse più in generale, negli incolti (interpretiamo così il criptico accenno al "casale inferiore", forse frutto di un errore di trascrizione)⁷⁶. Molto dipende, in effetti, dalla categoria fiscale cui que-

⁷⁵ Falkenhausen 2012, 534-535.

⁷⁶ Espressione di difficile traduzione, che potrebbe essere intesa come un riferimento a beni fondiari di qualità inferiore, forse a basso rendimento e, appunto, in parte

ste risorse appartenevano, elemento che non è semplice da determinare perché lo statuto delle terre incolte nell'impero bizantino è malnoto. Sembra che le terre incolte fossero abitualmente sfruttate per il pascolo e, quindi, l'allevamento degli animali, anzitutto montoni e porci, ma anche bovini (Kaplan 1992, 189-190; Martìn e Noyé 1989, 580-583), dato del tutto in linea con la citazione di erbatico e ghiandatico. Nei registri catastali, però, non esisteva una voce o un trattamento specifico per gli incolti, cioè per le terre non direttamente produttive, che potevano sia rientrare tra le proprietà dei privati, sia delle comunità rurali. Soprattutto in questo secondo scenario, si trattava più di un possesso di fatto che di un diritto di proprietà collettivo, sebbene i *choria* avessero personalità morale e possedessero beni comuni: i pascoli e i boschi non appartenevano ad alcun proprietario legittimo e si trovavano di solito ai margini del territorio del *chorion*, dove i confini degli uni potevano confondersi con quelli degli altri e dove chi disponeva di un consistente capitale in bestiame poteva occupare queste aree a detrimento dei *choria* confinanti (Kaplan 1992, 189-191; Laiou 2005, 46-47). In effetti, l'economia della comunità di villaggio bizantina era organizzata per la gran parte a livello individuale, ma le attività di pascolo e allevamento negli incolti erano svolte e, a seconda del luogo, anche remunerate su scala comunitaria, il che naturalmente implica una capacità di raccolta e gestione di fondi da parte del *chorion* (Kaplan 1992, 185-218). Due testimonianze provenienti dalla Puglia dell'XI secolo, per esempio, sembrano fare riferimento a un'imposta pagata per le attività di pascolo e percepita da alcune comunità di villaggio (νομίστρον, *nomistron*) (Martìn e Noyé 1989, 581; Cosentino 2008, 164). Tuttavia, nell'impero bizantino esistevano anche tasse che gravavano sul bestiame in quanto mezzo di produzione e che il proprietario doveva versare all'amministrazione fiscale per l'uso dei pascoli (ἐννόμιον, *ennomion*); quest'ultima calcolata in base a un rapporto tra estensione della terra idealmente utilizzata e animali posseduti da ciascun individuo⁷⁷.

incolto.

⁷⁷ Sull'*ennomion*, Oikonomidés 1996, 72-76, che analizza però fonti di XI-XIII secolo.

La vaga definizione dello statuto degli incolti e la molteplicità di casistiche attestate rende difficile stabilire a quale appartenesse quella immortalata nel placito di Risano: forse le élite istriane raccoglievano erbatico e ghiandatico quali rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali oppure in qualità di grandi proprietari terrieri che avevano ottenuto l'esenzione e che quindi potevano riscuotere i tributi per l'uso degli incolti dai propri *excusati* (cioè i soggetti esenti, che sono richiamati in questa parte del placito)⁷⁸ e/o tra i *vicora* che rientravano nel loro patrimonio; viceversa, il passaggio potrebbe fare riferimento a forme di prelievo esercitate dai piccoli proprietari, verso gli esterni, nel contesto territoriale del *chorion*. Ciò risulterebbe in linea con la descrizione del *chorion* fornita dalla *Legge agraria* (testo databile alla metà dell'VIII secolo): il territorio del *chorion* appare dotato di confini e comprende sia terreni arabili e vigne sia incolti – appunto, foreste e pascoli aperti all'uso collettivo, terreni boschivi che potevano essere bonificati e coltivati (probabilmente i *runcoras* del placito), e che così diventavano proprietà privata dei membri del villaggio⁷⁹. Anche la denuncia sull'abolizione dei confini pare riconducibile a questi contesti, e fare riferimento alla divisione degli incolti liminali tra *choria* vicini o, viceversa, ai limiti ideali della superficie di pascolo usata da ognuno, operazione richiesta per il calcolo dell'*ennomion* (Oikonomidès 1996, 72-76).

A ogni modo, con l'avvento della nuova amministrazione, questo diritto era stato sottratto alle comunità istriane dalle chiese immuni da un lato, e dal duca Giovanni dall'altro. Di fronte alle numerose recriminazioni contro il suo operato, la reazione di quest'ultimo appare conciliante,

⁷⁸ Gli *exkoussatoi* erano soggetti esenti, nei confronti dei quali lo Stato rinunciava ad alcuni suoi diritti (da *exkousseia*, esenzione). Questi potevano essere di due tipi, in base all'origine del loro privilegio: coloro che ricevevano direttamente il privilegio di esenzione in cambio di un servizio allo Stato e i soggetti a una forma di dipendenza da un individuo, al quale corrispondevano servizi e denaro, sia pure in modalità privilegiate. In questo secondo caso, il proprietario era il vero beneficiario dell'esenzione, perché, per quelle persone, non era tenuto a versare tasse e/o servizi allo Stato. Sugli *exkoussatoi* del placito di Risano, che rientrano in questa seconda categoria, si rimanda a Oikonomidès 1996, 167, che giustamente smussa l'interpretazione di Leicht 1956. In generale, si rimanda a Oikonomidès per un quadro generale sull'istituto e le sue applicazioni.

⁷⁹ Sulla *Legge Agraria*, si veda Laiou 2005, 39.

con un'unica eccezione, rappresentata appunto dal problema degli slavi e dai boschi e pascoli che occupavano. In questo passaggio emerge con evidenza il conflitto relativo al concetto di *publicum* e alla legittimità dei suoi usi, un conflitto che sembra riguardare in modo particolare la fruizione degli incolti. Ciò appare evidente dall'incipit della risposta del duca Giovanni: "Istas silvas et pascua, quae vos dicitis, ego credidi quod a parte domni imperatoris in publico esse deberent; nunc autem, si vos iurati hoc dicitis, ego vobis contradicam". E infatti, il duca concedette di spostare gli slavi soltanto laddove avessero arrecato qualche danno ai locali e, eventualmente, di mandarli "in talia deserta loca" affinché "faciant utilitatem in publico". Nella concezione del duca, quegli incolti di statuto incerto, su cui le comunità istriane esercitavano diritti di sfruttamento e prelievo e che erano considerati una loro proprietà *de facto*, avevano invece una connotazione ben precisa: appartenevano "a parte domni imperatoris" e dunque la loro gestione era riservata al re e ai suoi rappresentanti, non alle élite locali. In effetti, nelle società longobardo-franche, i boschi e i pascoli erano tradizionalmente considerati risorse aperte a una fruizione diffusa, sulle quali le comunità di villaggio vantavano diritti d'uso collettivo, con l'eccezione dei gai, le foreste regie il cui godimento avrebbe dovuto rimanere riservato, almeno in teoria e almeno nell'area settentrionale del regno longobardo⁸⁰. A partire dalla metà dell'VIII secolo, però, i meccanismi tradizionali per la gestione del *publicum* furono modificati. Non solo si moltiplicarono le attestazioni di tributi e obblighi di lavoro richiesti dal re anche a persone non residenti sulle terre pubbliche, appunto per l'accesso alle risorse e alle infrastrutture che erano considerate tali; ma soprattutto, i sovrani cominciarono a devolvere quote di patrimonio dotato di statuto pubblico a una platea ristretta di fedeli, anzitutto i monasteri e poi le chiese, che ne divennero gli amministratori straordinari. Questa politica fiscale intrapresa dagli ultimi sovrani longobardi e poi dagli imperatori franchi ebbe ricadute significative sulle società locali: infatti, se i tributi dovuti al publico dovevano comportare un impegno economico tutto sommato leggero, le

⁸⁰ V. *supra*.

chiese e i monasteri cui quelle risorse erano state cedute ne vincolavano il godimento a pesanti censi e *corvées*⁸¹.

Anche nei territori istriani di recente conquista, la distribuzione delle risorse di uso pubblico era stata rivista in forme verticistiche: una parte era stata affidata ai vescovi istriani e al patriarca di Grado; la restante parte era stata ‘confiscata’ da Giovanni, che non solo era il titolare del fisco pubblico locale, ma poteva amministrare le risorse quali boschi e pascoli in quanto agente del re, perché quelle risorse spettavano precisamente “a parte domni imperatoris in publico”. Come già detto sopra, il diritto di esigere erbatico e ghiandatico “inter vicora” che le chiese istriane avevano cominciato ad arrogarsi si può spiegare proprio in virtù di tale ‘meccanismo eccezzuativo’, nello specifico dell’immunità ottenuta da Fortunato e/o di concessioni più esplicite di Carlo Magno a loro favore che sono andate perdute. D’altra parte, l’assenza di fonti altomedievali relative alle chiese istriane impedisce di dare per certa questa ipotesi e lascia spazio ad almeno un’altra interpretazione, e cioè che i vescovi imitassero i modi di gestione delle risorse pubbliche per beni a esse assimilabili. In altre parole, all’arrivo dei franchi, i patrimoni ecclesiastici comprendevano risorse acquatiche (ricordiamo l’interdizione al libero accesso al *mare publico*), pascoli e boschi, beni che, nel nuovo sistema, erano considerati pubblici: per l’accesso a questi beni l’imperatore carolingio, nella persona del duca Giovanni e dei suoi rappresentanti, richiedeva il pagamento di una serie di tributi di natura analoga alle tasse bizantine che le élite locali riscuotevano per l’uso degli incolti, cioè l’erbatico e il ghiandatico. I vescovi, di conseguenza, avevano cominciato ad amministrare gli incolti che ricadevano nei loro patrimoni alla stessa maniera, approfittando forse anche dell’immunità dai funzionari del fisco locale – un’immunità che, oltretutto, essi interpretavano in senso assoluto, rifiutandosi di assolvere i propri obblighi nei confronti dell’imperatore⁸².

Inoltre, sembra che i vescovi e il duca Giovanni condividessero la medesima linea politica per la gestione di tali risorse: il duca trattava gli

⁸¹ Su questo soprattutto, Lazzari 2017; Loré 2018, 74–76; 2019, soprattutto 66–70; e Rao–Santos Salazar 2019, 34.

⁸² V. *supra*, sul rifiuto di ospitare i *missi regi*.

incolti come terre del fisco e vi aveva avviato un programma di razionalizzazione e bonifica che, a quanto sembra di capire da una delle accuse finali, coinvolgeva anche i patrimoni ecclesiastici, perché gli slavi risultano insediati “super ecclesiarum et populans terras nostras”. Ciò consentirebbe di contestualizzare meglio il passaggio sulla decima, che “da tre anni” gli istriani pagavano non più alle chiese ma, appunto, agli slavi. Infatti, secondo il *Capitulare de villis*, la decima prelevata dai territori fiscali poteva essere data solo alle chiese fiscali, fatto salvo il caso di chiese esterne ai domini del fisco ma che esercitavano un preesistente diritto in questo campo. Queste chiese, inoltre, potevano essere rette esclusivamente da uomini interni al ‘personale regio’⁸³ che, in questo caso, sarebbe costituito dagli slavi assunti da Giovanni affinché contribuissero all’utilità pubblica⁸⁴.

Un confronto con due fonti di altezza cronologica e geografica non distante dal placito di Risano permette di inquadrare meglio il ruolo degli slavi nel sistema di governo franco in Istria. Fin dal VI secolo, gli slavi erano stabilmente insediati sulle frontiere orientali del regno longobardo e avevano dato vita a una sorta di entità parastatale chiamata *Carantania* e corrispondente alla Stiria meridionale e a buona parte dell’attuale Carinzia, fino all’alto bacino del fiume Sava in Slovenia (Štih 2010, 123-125). Nell’*Historia Langobardorum*, Paolo Diacono afferma che queste terre ebbero una forma di dipendenza dal ducato del Friuli dal VII secolo fino almeno al ducato di Ratchis: infatti i duchi ricevevano una *pensio* dagli slavi insediati nella regione di *Zellia*, sino alla località di *Medaria* (probabilmente la valle del Gail, nel Tirolo orientale,

⁸³ Boretius 1883, 83. Soprattutto c. VI: “Volumus ut iudices nostri decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima datam non fiat, nisi ubi antiquitus institutum fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi nostri aut de familia aut de cappella nostra”. Devroey 2021, 95 e n. 42.

⁸⁴ Un’interpretazione alternativa consiste nel pensare che i lavoratori slavi avessero stipulato con le chiese quei livelli corrotti denunciati dagli istriani che, forse, avevano a oggetto la decima delle chiese plebane. In mancanza di fonti, però, questa seconda lettura rimane meno probabile, non solo perché il delitto è denunciato tra le accuse a Giovanni, ma anche perché gli slavi sembrano appartenere a una speciale fascia sociale di lavoratori della terra, inferiore a quella di una possibile clientela vescovile. Sul problema degli slavi nel placito di Risano, cfr. anche Antolini 2006, 30-32.

fino a Matrei), un tributo che, in passato, è stato interpretato come un riconoscimento di sottomissione politica da parte di un gruppo etnico estraneo a quello longobardo (Gasparri 2011, 83-84). Tuttavia, da un diploma di Ludovico il Pio per la chiesa di Aquileia, sappiamo non solo che i carolingi avevano nuovamente sottoposto l'area al controllo dei duchi della marca friulana, ma soprattutto che *Zellia* era una proprietà fiscale: con quest'atto, datato 824, l'imperatore concedeva al patriarca Massenzio i venti *manentes* di *Zellia*, che erano stati posseduti in *beneficium* dal conte Cadalo (lo stesso *missus* del re che presiedette il placito di Risano!) e poi dal conte Baldrico, appunto titolari della marca del Friuli che, fino all'828, dovette comprendere anche l'Istria⁸⁵. I *manentes* sono una categoria sociale ancora poco studiata per l'alto medioevo, caratterizzata dal vincolo di residenza (di *commanere*, appunto) che legava questi uomini alla terra o, meglio, *alla pars massaricia* della *curtis* da loro coltivata. Come dimostrato da Paolo Tomei (2021), i *manentes* rappresentavano un aspetto distintivo dei bacini fondiari che si muovevano entro il circuito di redistribuzione gravitante attorno al potere regio, tant'è che il termine è attestato, nella grande maggioranza dei casi per il IX e X secolo, dalle fonti che da quel potere promanavano, direttamente o indirettamente – diplomi e polittici. I *manentes* altomedievali compaiono spesso fra i beni assegnati in beneficio, mentre non sono noti casi di contratti scritti conclusi da essi come soggetti attivi. Una parziale eccezione è costituita dai *manentes libellarii* che sono registrati fra i benefici in uno degli inventari di S. Colombano di Bobbio (Castagnetti et al. 121-190) e che “dovettero, tuttavia, essere una minoranza – di qui anche la necessità distintiva espressa nell'inventario con la specificazione” (Tomei 2021, 6).

Sulla base di questi dati, si può supporre che, nel ducato poi marca del Friuli, le comunità slave insediate ai margini del regno, dove il controllo longobardo-franco era più labile, fossero sfruttate per l'“utilitatem in publico”, come dice il duca Giovanni. In particolare, è possibile che

⁸⁵ PD, HL, IV, 38; MGH, DD LdF., II/2, n. 233 (824), 580-581. Su questi due personaggi, Hlawitschka 1960, 146-148 e 163-165: si ricordi che il conte Cadalo fu uno dei *missi* inviati a Risano per l'inchiesta. L'identificazione di *Zellia* con la valle del Gail, condivisa da Gasparri, è controversa, perché il toponimo potrebbe indicare anche Celjje in Carniola. Cfr. Cammarosano 1988, 9-155, qui 63-64, n. 18.

fossero impiegate per la messa in valore e la riorganizzazione di risorse quali gli incolti, corrispondendo, in cambio, una *pensio* per il loro sfruttamento. A tale proposito, il confronto tra il passo di Paolo Diacono, il placito di Risano e il diploma dell'824 suggerisce di rivedere e ampliare la lettura tradizionale della prima fonte. Su queste terre fiscali occupate dagli slavi, la *pensio* sembra avere avuto un duplice ruolo: da un lato, di riconoscimento dell'autorità superiore dei sovrani longobardi e franchi e dei loro rappresentanti locali; dall'altro, di corresponsione per la concessione di terre fiscali – lettura, quest'ultima, in linea con l'uso lessicale più comune di *pensio*, che solitamente indica non un tributo, ma appunto un canone per l'uso di risorse naturali e infrastrutture. È addirittura possibile che questi slavi impiegati in Istria rientrassero nella categoria dei *manentes*, come gli slavi di *Zellia*. Ciò è suggerito dal passaggio dove Giovanni propone di spostare gli slavi sulle terre abbandonate, dove potessero “commanere” senza danno e rendersi utili “in publico”: di certo, è possibile che il verbo sia usato estensivamente e non in senso tecnico, e tuttavia la coincidenza, insieme con le altre, concorre a rafforzare il parallelismo. Si trattava forse di uomini legati a proprietà che avevano assunto un nuovo assetto curtense e che circolavano sottoforma di benefici e, nell'Istria del placito di Risano, magari anche all'interno di contratti di livello ed enfiteusi destinati alla nuova élite connessa con il potere franco.

Se dunque le accuse dei *capitanei* individuano un atteggiamento prevaricatore di Giovanni, esse discendono anche da differenti parametri di valutazione della realtà, proprio come abbiamo visto nelle altre due parti del placito. Uno scontro di mentalità sul concetto di *publicum* che riguardava innanzitutto le risorse aperte all'uso collettivo, gli incolti e il mare, beni il cui statuto era fluido anche nella società-longobardo franca, sebbene rientrasse sempre all'interno della sfera pubblica. L'elenco delle usurpazioni del duca Giovanni si organizza su uno schema retorico fondato sulla contrapposizione fra l'odierno regime di violenza e prevaricazione e un passato relativamente recente, il tempo dei Greci, in cui antiche consuetudini regolavano i modi di amministrare il *publicum* e garantivano alle élite istriane una vita prospera. Questa costruzione retorica trova riscontro in alcuni placiti del regno italico, contemporanei a Risano e relativi a problemi analoghi, in cui attori sociali diversi, ma soprattutto comunità rurali, si rivolgono al tribunale

regio per rivendicare il godimento, sgravato da esazioni, delle risorse dell'incolto: molti di questi placiti sono giocati proprio sul contrasto tra tempi antichi, in cui la libera fruizione dei beni comuni era possibile, e un tempo presente, in cui il loro accesso risulta contingentato e la loro gestione demandata a nuovi e potenti soggetti – anzitutto, i monasteri⁸⁶. Questi placiti mettono in scena l'ambiguità dello statuto dei beni aperti all'uso comune, che, in quanto beni pubblici, erano rivendicati sia da una pluralità di attori locali come cosa propria sia dai sovrani e dagli enti immuni come patrimonio del re⁸⁷. Nel caso di Risano, il passato idealizzato è individuato nel governo bizantino e l'opposizione assume un carattere identitario-culturale, di opposizione al nuovo governo e ai suoi strumenti. Ciò emerge anche nel senso di vergogna dovuta al declino del proprio status, che si percepisce nelle denunce contro gli slavi e che le élite istriane dichiarano di provare nei confronti dei bizantini stessi e dei “parentes et convicini nostri Venetias et Dalmatias”⁸⁸.

3.3.2 Beni fiscali e guerra

La ristrutturazione della società istriana perseguita dal duca Giovanni era probabilmente volta a una riorganizzazione militare della regione legata alle guerre contro gli avari prima (Štih 2018, 58–60), e a quella contro Bisanzio poi. Abbiamo visto che il duca dell'Istria, forse proprio Giovanni, aveva partecipato alla prima campagna militare contro gli avari: la collocazione geografica dell'Istria, compresa nella marca del Friuli, la includeva nella fascia di territori che costituivano l'avamposto della difesa dell'impero e il trampolino di lancio per le missioni belliche nell'Adriatico e verso est (Gasparri 2020 e 2021; Štih 2018, 60). In effetti, la finalità bellica è evidente nei passaggi che fanno esplicito

⁸⁶ I tempi antichi generalmente invocati sono quelli di re Liutprando, v. Lazzari 2017. Sul tema, in generale, Albertoni 2010; Lazzari 2017; Loré 2019, 62–65; Provero 2019; Wickham 1982.

⁸⁷ Emblematico il primo placito della serie che oppose la comunità di Carapelle al monastero di S. Vincenzo al Volturno, per il quale si rimanda a *PRI*, n. 4 (779), 8–10. Cfr. soprattutto Wickham 1982, ma in generale i testi alla n. precedente.

⁸⁸ Sul rapporto tra le città istriane e i *parentes et convicini* di Venezia e della Dalmazia, Borri 2008.

riferimento alla leva militare e anche alla sottrazione dei cavalli, soprattutto se si considera che la prima campagna contro gli avari era stata interrotta proprio a causa di una moria di equini dovuta a una pestilenza (Pohl 2018, 381). Possiamo ricondurre alla medesima logica militare il richiamo all'esazione generalizzata del fodro e di altre *collectas* e prestazioni di lavoro straordinarie, estese a gruppi della popolazione che fino ad allora erano stati esenti da tali obblighi; l'accusa di arruolare uomini senza rispetto per la loro posizione giuridica e sociale, il reclutamento degli *iuvenes*, e forse anche l'invio delle navi istriane a Ravenna, Venezia e in Dalmazia⁸⁹, visto che, fino alla pace di Aquisgrana nell'812 e alla sua effettiva attuazione nell'815, il territorio veneziano e quello dalmatino continuarono a essere oggetto di contesa tra Franchi e Bizantini. Infine, anche l'accusa di aver diviso il "populum inter filios et filias vel generum suum" pare riconducibile a un contesto militare: questa ("divisit populum civitatis") è l'espressione impiegata dal *Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis* per descrivere la ripartizione della popolazione ravennate in dodici unità, i cui nomi richiamano le antiche formazioni militari dei *numeri*⁹⁰.

Insomma, la ristrutturazione sociale e fiscale imposta da Giovanni sarebbe stata funzionale a centralizzare e rendere più efficace l'organizzazione militare della provincia. Questa lettura del placito non è in contraddizione con quella 'in chiave fiscale' esposta in alto, ma sembra rispondere al medesimo principio. Giovanni incise sulle modalità di raccolta e gestione delle risorse pubbliche secondo il funzionamento dell'impero carolingio, intervenendo anche sulla struttura sociale della provincia di nuova conquista e sui privilegi degli *homines capitanei*. In questo periodo, la posizione strategica dell'Istria rispetto agli obiettivi militari dei franchi, così come la perdurante instabilità del dominio franco sulla provincia, indussero il duca preposto al governo di quel

⁸⁹ Su questa lettura, cfr. Esders 1999, 83-89, che traccia una linea di continuità con il passato romano; cfr. Štih 2018.

⁹⁰ Si tratta di nuove manifestazioni di identità civica propria di contesti come quello istriano e ravennate, in cui si era prodotta un'identificazione della città con l'unità militare, attraverso l'associazione della sua élite con un corpo fittizio di ufficiali, Prigent 2008, 406 e n. 106 per un riferimento a un passaggio del placito di Risano che non abbiamo commentato.

territorio a convogliare una parte importante delle risorse per soddisfare le necessità generate dalle operazioni belliche. Il suo governo doveva essere ancora molto simile a una forma di occupazione; e tuttavia, questi interventi facevano parte di un programma più vasto, volto consolidare il dominio franco sulla penisola istriana e a incidere sui meccanismi operativi di quella società al fine di favorirne una rapida assimilazione nell'impero carolingio.

Conclusioni

La mobilitazione delle comunità istriane fu, infine, efficace. Ricomposto il conflitto tra il duca Giovanni, che promise di rimediare ai suoi errori, e il *populus*, che “concessit calumnias”, l'assemblea perfezionò l'attuazione dell'accordo tra tutte le parti in causa, accogliendo le istanze degli *homines capitanei* nella quasi totalità⁹¹. Rispetto a questo esito del conflitto, possono essere svolte alcune riflessioni conclusive. Anzitutto, la sentenza indica una volontà di mediazione da parte del potere centrale nei confronti delle rivendicazioni delle élite istriane, da poco entrate a far parte dell'impero di Carlo Magno: Aio e Cadalo, Fortunato e Giovanni provenivano, infatti, dal medesimo entourage di stretti collaboratori di Carlo Magno e avevano tutti una base d'appoggio nell'area nordorientale del regno – per Giovanni, nell'Istria stessa, per primi tre, nella marca del Friuli⁹². Verosimilmente, l'accordo con le élite istriane fu concertato tra giudici e imputati ed esprime anzitutto gli interessi del re e dei suoi rappresentanti locali, interessi che tenevano conto anche delle esigenze delle comunità locali e del loro ruolo politico. Gli *homines capitanei* rappresentavano, infatti, un sistema di comunità, unito dalla condivisione di un sistema di valori locali e da una solidarietà interna, e che fu capace di coordinarsi su una scala territoriale ampia, regionale, per difendere le proprie prerogative nell'ambito dell'inchiesta condotta

⁹¹ Giovanni dichiara di riportare la situazione allo stato precedente, con una parziale eccezione rappresentata dal problema degli slavi, per il quale si rimanda al testo in alto. Quanto ai vescovi e a Fortunato, la sentenza dispone soltanto “ut quicquid iurati recordarent et dicerent secundum suum sacramentum et ipsas breues, omnia adimplerent.”

⁹² Si rimanda all'appendice.

dai *missi* del re⁹³. D'altronde, abbiamo più volte ribadito che il contenuto e la decisione finale del placito devono essere interpretati alla luce del contesto politico generale, un contesto di cambiamento, di recupero di consuetudini antiche e di istituzione di nuove norme per il governo di una provincia che stava attraversando una transizione dalle tradizioni politiche bizantine all'impero carolingio. Un contesto, anche, di guerra, in cui era tanto più importante chiarire quali fossero i rapporti di potere e quale sarebbe stato, d'ora in avanti, il funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Questa chiave di lettura consente di inquadrare meglio la conclusione del placito e la sua tradizione singolare, che lo ha conservato probabilmente tramite gli archivi di uno degli imputati 'sconfitti', il patriarca di Grado. Ma c'è di più. Il codice che ha conservato il placito, noto come Codice Trevisano⁹⁴, ha tramandato anche un diploma di Ludovico il Pio, monco della conclusione, indirizzato al patriarca Fortunato, e a tutti i vescovi, abati, tribuni e agli altri fedeli "nostris Istrie provinciae". Il diploma, forse preceduto da un *deperdito* emesso dal medesimo imperatore, è considerato autentico⁹⁵ e costituirebbe la ratifica imperiale del placito di Risano, direttamente citato nel documento, con lo scopo di renderne inviolabili e perpetui i contenuti. Questa vicenda sorprendente, in apparenza una vittoria schiacciante degli istriani, non informa tanto, o comunque non soltanto, della capacità delle comunità istriane di contrattare con il potere imperiale franco un ritorno alla situazione precedente, magari per il tramite del patriarca Fortunato. Il placito di Risano e la sua ratifica da parte di Ludovico il Pio attuarono un recupero fittizio delle antiche consuetudini dell'Istria per conferire loro un nuovo significato giuridico, accettato da tutte le parti in causa. E infatti, l'esito del placito non sembra aver imposto alcuna pena personale verso i colpevoli, i vescovi, il patriarca e, soprattutto, il duca Giovanni, perché l'obiettivo dell'*inquisitio* non era quello di eliminare il potere delle chiese o del duca in Istria, ma, piuttosto, di condurlo o ricondurlo

⁹³ Su questi temi, si rimanda a Provero 2019.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ MGH, n. 82 (814-821), 200-202. Così, Borri 2012, 314; Esders 1999, 109-111; Krahwinkler, 2006, 286-287.

entro i canoni e i limiti disposti dai *missi* del sovrano carolingio all'assemblea di Risano. Insomma, i fatti narrati nel resoconto degli *homines capitanei* sono volti a individuare il compromesso per la ripartizione del potere tra nuovi attori politici e società locale, tant'è che, addirittura, l'intervento del patriarca di Grado potrebbe essere letto soprattutto in funzione dell'ufficializzazione delle sue aspirazioni di metropoli e rappresentante delle chiese dell'Istria. In tal modo, attraverso le denunce dei rappresentanti della società istriana, furono definiti i termini dell'ingresso della provincia nell'impero carolingio e una normativa di riferimento per il futuro, a partire dalle modalità di gestione delle risorse del pubblico.

Appendice. Il testo del placito

La tradizione

Sebbene la sua autenticità non sia in dubbio, il placito di Risano è giunto attraverso una tradizione unica e complessa, che è importante tenere presente nello studio del documento. Questo è stato tramandato all'interno del *Codex Trevisaneus* (ff. 21r.-23r.), un codice cartaceo datato alla fine del secolo XV o agli inizi del XVI, la cui denominazione è legata al suo primo proprietario noto, Bernardo Trevisan (1652-1720). Dopo la morte dell'erede e fratello Francesco, che fu vescovo di Ceneda e poi di Verona, la biblioteca di Trevisan fu acquisita dalla Cancelleria della Repubblica di Venezia: attualmente, il *Codex* si trova all'Archivio di Stato di Venezia, nel fondo *Pacta e aggregati*; da questo testimone dipendono due copie che sono conservate alla Biblioteca Marciana, nella stessa città⁹⁶. Il *Codex Trevisaneus* fu completato in un'unica stesura e contiene 250 documenti di argomenti diversi, disposti in ordine non strettamente cronologico a coprire un arco temporale esteso tra il 628/630 e il 1394. L'ipotesi più diffusa, ma piuttosto controversa, sulla genesi del codice la collega a un antigrafo perduto, il cosiddetto *Liber Egnatii*, una raccolta di atti pergamenei che sarebbe stata composta negli ambienti della cancelleria veneziana intorno al XIV-XV secolo⁹⁷. Secondo Harald Krahwinkler, che sostiene questa interpretazione e che ha studiato in più occasioni il placito, la segnatura presente al f. 21r. del *Codex Trevisaneus* indica sia la sua provenienza dal *Liber Egnatii* sia un collegamento con il doge Andrea

⁹⁶ Venezia, Archivio di Stato, *Raccolte e miscellanee, Pacta e Aggregati, Codex Trevisaneus*; Venezia, Biblioteca Marciana, *Cod. Lat. X*, 181 (3179). La collocazione dei testimoni conservati nella Biblioteca Marciana è ricavata da Esders 1999, 51 e n. 6. Cfr. Krahwinkler 2006, 258.

⁹⁷ Lo indicherebbero le note a margine dei documenti, Krahwinkler 2006, 258-259. Cfr. anche Paziienza 2018, 35. Non risulta convinto di ciò Marano 2022, 92, che ritiene il *Codex Trevisaneus* una scrittura originale, una compilazione messa a punto da un privato, forse vicino agli ambienti della Cancelleria.

Dandolo⁹⁸. La scelta di inserire il placito di Risano nel dossier del *Codex Trevisaneus* è riconducibile alla menzione di Venezia nel testo e, inoltre, alla linea di continuità che viene tracciata tra il patriarcato di Grado e quello di Venezia, poiché la raccolta avrebbe l'obiettivo di recuperare documenti 'inediti' relativi alle prime fasi della storia della città lagunare (Krahwinkler 2006, 259-260; Marano 2022, 91-92). Il testimone attuale del documento può essere fatto risalire, in ultima battuta, alla copia che fu redatta per il patriarca di Grado e che era conservata nei suoi archivi, prima del trasferimento definitivo a Venezia nel XII secolo⁹⁹. Nell'escatocollo, infatti, si legge: "Fortunatus misericordia Dei patriarcha in hac re promissionis cartula a me facta manu mea subscripsi", mentre la redazione materiale risulta affidata al notaio Pietro, diacono della chiesa metropolitana di Aquileia, che dichiara di avere scritto e rogato l'atto *ex iussione* del patriarca Fortunato, del duca Giovanni, dei vescovi istriani e dei *primates* del popolo dell'Istria¹⁰⁰. Nell'Archivio storico del Patriarcato di Venezia, si conserva una minima frazione degli archivi gradesi, relativa agli estremi cronologici 1419-1447¹⁰¹, mentre la quasi totalità dei rari esemplari documentari risalenti all'alto medioevo sono sopravvissuti fortuitamente,

⁹⁸ A tale proposito, occorre ricordare che la *Cronica* di Andrea Dandolo, composta nel XIV secolo, mostra di conoscere il documento. Per l'intera ricostruzione, Krahwinkler 2006, 256-259. Secondo Pazienza 2018, anche Giovanni Diacono avrebbe consultato il documento per comporre l'*Istoria Veneticorum*. Sebbene sia possibile che una copia del placito fosse conservata negli archivi patriarcali e/o nel palazzo ducale a Venezia, l'argomento usato da Pazienza per provare la tesi sembra debole. In ogni modo, Giovanni Diacono aveva a sua disposizione altra documentazione relativa al patriarca Fortunato, tra cui senz'altro il cosiddetto testamento o *memoratorium* dell'825, v. Pazienza 2018, *ibidem*; Giovanni Diacono 1999, II, 28, n. 66; Cessi 1940, n. 45 (845), 75-78.

⁹⁹ Nel XII secolo, durante il dogado di Enrico Dandolo, il patriarca di Grado trasferì la sua residenza privata a Venezia, città alla quale era da lungo tempo legato, sebbene questa fosse già una diocesi vescovile con sede a S. Pietro in Castello; nel 1451 il titolo gradeo fu soppresso da papa Niccolò V che, al suo posto, istituì il patriarcato delle Venezie, dopo che nel 1420 la Repubblica aveva conquistato anche lo 'Stato patriarcale' di Aquileia e che, in un breve turno di tempo, il metropolitano aquileiese fosse spogliato di gran parte dei suoi poteri temporali. Niero 1980.

¹⁰⁰ Per l'intervento di uno scrivano aquileiese, v. *supra*.

¹⁰¹ Si rimanda alla pagina dell'archivio: [SIUSA | Ecclesiae Venetae – Archivio storico del Patriarcato di Venezia \(beniculturali.it\)](http://SIUSA|EcclesiaeVenetae-Archiviostorico-delPatriarcato-diVenezia(beniculturali.it)).

solo attraverso il *Codex Trevisaneus*: questo, o la sua presunta fonte, il *Liber Egnatii*, operò quindi una selezione tra alcuni documenti significativi dal punto di vista della Repubblica, che forse erano giunti a Venezia insieme con il patriarca e che non furono però conservati in altra sede.

L'unica notizia indiretta relativa all'esistenza di un testimone del placito precedente e forse indipendente dalla tradizione del *Codex Trevisaneus/Liber Egnatii* si estrae dal cosiddetto *Privilegium Eufasianum*. Infatti, il placito di Risano fu una delle fonti impiegate per confezionare questo falso privilegio a favore della chiesa di Parenzo, datato 543 ma composto nel primo quarto del XIII secolo (Krahwinler 2006, 293). Ciò significa che la chiesa di Parenzo conservava un testimone del placito almeno fino all'inizio del XIII secolo che, tuttavia, oggi è perduto: dato che la città di Parenzo, e forse anche il suo vescovo, furono coinvolti nella controversia¹⁰², non si può escludere che la presenza del documento nei circoli della chiesa parentina risalisse proprio al IX secolo.

Il documento

Si riporta la trascrizione semplice del testo, dall'edizione curata da A. Petranovic e A. Margetic, *Il placito del Risano, Atti del Centro di Ricerche Storiche*, Rovigno, 14 (1983/84), 55-69.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cum per iussionem piissimi atque excellentissimi domini Caroli Magni imperatoris et Pipini regis filii eius in Istria nos servi eorum directi fuissetus, idest Izzo presbiter¹⁰³ atque Cadolao¹⁰⁴

¹⁰² Parenzo era, infatti, sede episcopale. Sfortunatamente le menzioni dei vescovi convocati al placito di Risano mancano del riferimento alla diocesi di appartenenza, per cui risulta impossibile determinare il rapporto tra città e vescovo, v. *infra*.

¹⁰³ Il presbitero Izzo è l'unico degli inviati del re che rimane di difficile identificazione. L'unica ipotesi formulata lo collega al monastero di Farfa e a un omonimo *missus* regio, agente in un placito degli inizi del secolo IX (Krahwinler 2006, 269-271).

¹⁰⁴ Il conte Cadalo è un personaggio ben documentato. Sembra che il conte appartenesse a un gruppo parentale alamanno composto da cospicui possessori legati all'abbazia di San Gallo e residenti a nord del lago di Costanza. Nonostante il titolo di conte, verosimilmente Cadalo non ricoprì alcun incarico pubblico nella sua terra di provenienza, ma fu posto a capo della marca del Friuli, almeno a partire dall'817. Nel periodo in cui si tenne il placito di Risano, dove il conte Cadalo è *missus* del re,

et Aio comites¹⁰⁵ pro causis sanctarum Dei ecclesiarum dominorum nostrorum, seu et de violentia populi, pauperorum, orfanorum et viduarum, primis omnium venientibus nobis in territorio Caprense, loco qui dicitur Riziano, ibique adunatis venerabili viro Fortunato patriarcha atque Theodoro, Leone, Stauratione, Stefano, Laurentio episcopis et reliquis primatibus, vel populo provincę Istriensium, tunc elegimus de singulis civitatibus seu castellis homines capitaneos¹⁰⁶ numero centum septuaginta et duos, fecimus eos iurare ad sancta quatuor Dei evangelia et pignora sanctorum, ut omnia, quicquid scirent, de quo nos eos interrogaverimus, dicant veritatem, imprimis de rebus sanctarum Dei ecclesiarum, deinde de iustitia dominorum nostrorum, seu et de violentia vel consuetudine populi terrę istius, orfanorum et viduarum, quod absque ullius hominis timore nobis dicerent veritatem. Et ipsi detulerunt nobis breves per

non è chiaro invece da chi fosse amministrata la marca, perché tra la morte del duca Eric nel 799 e la prima registrazione di Cadalo conte della marca friulana nell'817 non vi sono notizie in merito (Hlawitschka 1960, 163-165, anche per i documenti in cui sono menzionati i membri del gruppo).

¹⁰⁵ Sono abbondanti le informazioni sul conte Aio, che era stato tra i longobardi ribelli a Carlo Magno e che, perdonato, riuscì a conquistare una posizione di fiducia presso il re. Questi non solo lo reintegrò nelle sue proprietà, ma gli attribuì due incarichi molto delicati dal punto di vista diplomatico: il primo consistette appunto nel ripristino dell'equilibrio in Istria; in seguito, nell'811, Aio *de Foro Iulii* fu parte della missione inviata a Costantinopoli per giungere a un accordo e porre fine al conflitto scoppiato con l'impero bizantino dopo l'incoronazione di Carlo a Roma nel giorno di Natale dell'800 (Pertz 1895, 133-134; Hlawitschka 1960, 113-114).

¹⁰⁶ I 172 *homines capitanei* della provincia istriana sono i veri protagonisti dell'inchiesta. La peculiarità di questa espressione è già stata sottolineata più volte (a esempio, Borri 2012, 314 e Cammarosano 1998, 132) e può dipendere dall'intricata tradizione con cui il testo è giunto a noi. Tuttavia, a ben guardare, l'espressione potrebbe riflettere la difficoltà nella resa di un concetto inusuale per i redattori: come abbiamo visto, il testo del placito restituisce il punto di vista dei *missi* di Carlo Magno e Pipino, quindi di soggetti estranei al contesto locale. E infatti, nei documenti pubblici prodotti nel regno italico nel IX-X secolo, il concetto di comunità è espresso proprio con la parola *homines*, generalmente associata a un complemento di specificazione, di appartenenza o provenienza (Lazzari 2012b, 5-6). L'espressione *homines capitanei* può avere dunque un significato preciso, volto a valorizzare non le singole individualità, ma l'entità collettiva a cui fu delegato il compito di esporre in giudizio gli interessi delle élite che componevano il *populus* istriano. Il lemma *populus* ricorre più volte nel testo, ma non era affatto frequente nelle fonti contemporanee, tant'è che questo è l'unico placito del primo volume della raccolta di Manaresi in cui viene impiegato. Anche il vocabolario utilizzato dai *capitanei* sottolinea la dimensione comunitaria, p. es.: "omnis populus unanimiter", "ubi omnis populus communiter piscabant".

singulas civitates vel castella, quos tempore Constantini seu Basilii magistri militum fecerunt, continentes quod a parte ecclesiarum non haberent adiutorium nec suas consuetudines. Fortunatus patriarcha dedit responsum dicens: "Ego nescio, si super me aliquid dicere vultis. Verumtamen vos scitis omnes consuetudines, quas a vestris partibus sancta Ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit. Vos michi eas perdonastis, propter quod ego, ubicumque potui, in vestro fui adiutorio, et nunc esse vollo, et vos scitis quod multas dationes vel missos in servitium domini imperatoris propter vos direxi. Nunc autem qualiter vobis placet, ita fiat". Omnis populus unanimiter dixerunt quod: "Antea tunc et nunc et plura tempora pro nostro largido, ita sit, quia multa bona parte habuimus et habere credimus, excepto, quando missi dominorum nostrorum venerint, antiqua consuetudine vestra familia faciat". Tunc Fortunatus patriarcha dixit: "Rogo vos, filii, nobis dicite veritatem, qualem consuetudinem sancta Ecclesia mea metropolitana in territorium Istriense inter vos habuit". Primus omnium primas Pollensis dixit: "Quando patriarcha in nostram civitatem veniebat, et, si opportunum erat, propter missos dominorum nostrorum aut aliquo placito cum magistro militum Gręcorum habere, exiebat episcopus civitatis nostrę cum sacerdotibus et clero vestiti planetas cum cruce, cereostados et incenso, psalendo, sicuti summo pontifici, et iudices una cum populo veniebant cum signis et cum magno eum recipiebant honore. Ingredientem autem ipsum pontificem in domum sanctę Ecclesię nostrę accipiebant statim ipse episcopus claves de sua domo et ponebat eas ad pedes patriarchę. Ipse autem patriarcha dabat eas suo maiori et ipse iudicabat et disponebat usque in die tertia. Quarta autem die ambulabat in suum rectorio". Deinde interrogavimus iudices de aliis civitates sive castella, si veritas fuisset ita. Omnes dixerunt: "Sic est veritas, et sic adimplere cupimus. Nos vere amplius super patriarcha dicere non possumus. Peculia autem vestra domnica, ubicumque nostra pabulant, ibique et vestra paschant absque omni datione. Volumus ut in antea ita permaneat. Nam vero super episcopos multa habemus quod dicere. I capitulo: Ad missos imperii sive in quacumque datione aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus. II capitulo: Quando missi imperii veniebant, in episcopio habebant collocationem, et dum interim reverti deberent ad suam dominationem, ibique habebant mansionem. III capitulo: Quaecumque cartulae enphitheoseos, aut libellario iure, vel non dolosas commutationes numquam ab antiquum tempus corruptae fuerunt ita, ut nunc fiunt. IIII capitulo: De herbatico vel glandatico numquam aliquis vim tulit inter vicora, nisi secundum consuetudinem parentorum nostrorum, V capitulo: De vineas nunquam in tertio ordine tulerunt, sicut nunc faciunt, nisi tantum quarto. VI. capitulo: Familia Ecclesię, nunquam scandala committere adversus liberum hominem, aut cedere cum fustibus, et iam nec sedere ante eos ausi fuerunt. Nunc autem cum fustibus nos cedunt, et cum gladiis sequuntur nos. Nos vero propter timorem domini nostri non sumus ausi resistere, ne peiora acrescat. VII. Quis terras Ecclesię femorabat, usque ad tertiam reprehensio-

nem nunquam eos foras eiiciebat. VIII. Mare uno publica, ubi omnis populus communiter piscabant, modo ausi non sumus piscare, quia cum fustibus nos cedunt et retia nostra concidunt. VIII. capitulo: Unde nos interrogastis de iustitiis dominorum nostrorum, quas Greci ad suas tenuerunt manus usque ab illo die, quod ad manus dominorum nostrorum pervenimus, ut scimus, dicimus veritatem: De civitate Pollensi solidi mancosi sexaginta et sex; de Ruvingio solidi mancosi quadraginta; de Parentio mancosos sexaginta et sex; numerus Tergestinus mancosos sexaginta; de Albona mancosos triginta; de Pedena mancosos .XX.; de Montanna mancosos triginta; de Pinguento mancosos .XX.; cancellarius Civitatis Novę mancosos .XII. Qui faciunt insimul mancosos .CCCXLIII. Isti solidi tempore Gręcorum in pallatio eos portabat. Postquam Ioannes devenit in ducatu¹⁰⁷, ad suum opus istos solidos habuit et non dixit quod iustitia pallatii fuisset. Item habet casale Orcionis cum olivetis multis. Item portionem de casale Petriolo, cum vineis, terris et olivetis. Item omnem portionem

¹⁰⁷ L'identità di Giovanni è stata spesso discussa dagli studiosi, senza che, per altro, si sia pervenuti a una proposta risolutiva in proposito. In effetti, i dati a disposizione sono davvero pochi e generici per offrire un'identificazione convincente: il nome *Iohannes*, insieme a *Petrus*, era l'antropónimo più diffuso nelle aree della penisola italiana di tradizione bizantina (Cosentino 2000, s.v.; Cosentino 2012, 174) e questa circostanza, unita alla mancanza di fonti che caratterizza l'Istria carolingia, rende impossibile un'identificazione sicura. Il nome *Iohannes* era invece scarsamente impiegato nelle aree di tradizione franco-longobarda, dominate dall'onomastica germanica, e ciò rende problematica la proposta di Hlawitschka, che ne sostiene la provenienza franca (Hlawitschka 1960, 211-212). Al contrario, risulta più persuasiva l'ipotesi della provenienza venetica o esarcale del duca Giovanni. Anche in tal caso, però, appare forzata la recente proposta di Annamaria Pazienza, che lo identifica con il doge Giovanni Galbaio (797-805): la ricostruzione pare difficilmente compatibile sia con la cronologia degli eventi sia con la vicenda politica del doge, che contrastò l'azione di Fortunato e fece uccidere il suo predecessore, Giovanni, proprio per il loro avvicinamento ai franchi; a causa di queste tensioni, il doge si rifugiò o, più probabilmente, fu deportato in esilio nel regno, forse a Mantova, dove si trovava proprio al momento del placito di Risano (Pazienza 2024; cfr. Bedina 2001). Analogamente, appare poco convincente anche l'ipotesi che riconosce in Giovanni un autoctono (Borri 2021; Krahwinkler 1992, 211-215). In effetti, nei primi anni successivi alla conquista del regno longobardo, Carlo Magno preferì appoggiarsi sulle strutture di governo esistenti mantenendo in carica alcuni conti e duchi autoctoni e optando soltanto in seconda battuta per la promozione di elementi esterni (Gasparri 2012, 130-132, ripreso da Borri 2021, 237-238). Per i titolari della marca del Friuli, lo spartiacque fu segnato dalla rivolta del 776 condotta dal duca friulano Rotcauso, che fu supportata dalla potente aristocrazia nordorientale, l'area forse più militarizzata del regno. Se dunque Giovanni proveniva realmente dalla penisola istriana, doveva essere un convinto sostenitore di Carlo Magno, visto questo importante precedente e il delicato ruolo politico cui era assegnato.

Ioanni Cancianico, cum terris, vineis, olivetis et casa cum torculis suis. Item possessionem magno de Arbe cum terris, vineis, olivetis et casa sua. Item possessionem Stephani magistri militum Item casam Zerontiacam cum omni possessione sua. Item possessionem Mauricii ypati seu Basili magistri militum, instar et de Theodoro ypato. Item possessionem, quam tenet in Priatello, cum terris, vineis et olivetis et plura alia loca. In Nova Civitate habet fischo publico, ubi commanet intus et foras civitate, amplius quam duos centum colonos; per bonum tempus reddunt oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras duocentum, alnona seu castaneas sufficienter. Piscationes vero habet, unde illi veniunt per annum amplius quam quinquaginta solidi mancosi absque sua mensa ad satietatem. Omnia ista dux ad suam tenet manum, exceptis illis . CCCXLIII. solidos, sicut supra scriptum est, quod in pallatio debent ambulare. De forcia unde nos interrogastis, quas Ioannes dux nobis fecit, quod scimus, dicimus veritatem. I capitulo: Tulit nostras silvas, unde nostri parentes herbatico et glandatico tollebant. Item tulit nobis casale inferiore, unde parentes nostri, ut super diximus, similiter tollebant. Modo contradicit nobis Ioannes. Insuper sclavos super terras nostras posuit. Ipsi arant nostras terras et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsas nostras terras reddunt pensionem Ioanni. Insuper non remanent nobis boves, neque caballi. Si aliquid dicimus, interimere nos dicunt. Abstulit nostros cofinos quos nostri parentes secundum antiquam consuetudinem ordinabant. II kapitulo: Ab antiquo tempore, dum fuimus sub potestate Grecorum Imperii, habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus tribunati domesticos, seu vicarios, nec non locoservator, et per ipsas honores ambulabant ad communione et sedebant in consessu, unusquisque per suum honore. Et, qui volebant meliorem honorem habere, de tribuno ambulabat ad Imperium, qui ordinabat illum ypato. Tunc ille, qui imperialis erat hypatus, in omni loco secundum illum magistrum militum procedebant. Modo autem dux noster Ioannes constituit nobis centarchos; divisit populum inter filios et filias vel generum suum, et cum ipsos pauperes aedificant sibi pallatias. Tribunatus nobis abstulit, liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostros servos facit nos in hoste ambulare; libertos nostros abstulit, advenas homines ponimus in casas vel ortora nostra, nec ipsos potestatem habemus. Grecorum tempore omnis tribunus habebat scusatos quinque et amplius, et ipsos nobis abstulit. Fodere numquam dedimus; in curte numquam laboravimus; vineas numquam laboravimus, calcarias numquam fecimus; casas numquam aedificavimus, tegorias numquam fecimus, canes numquam pavimus, collectas numquam fecimus, sicut nunc facimus; pro unoquoque bove unum modium damus; collectas de ovibus numquam fecimus, quomodo nunc facimus; unoquoque anno damus peccora et agnos. Ambulamus navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam, et per flumina, quod numquam fecimus. Non solum Ioanni hoc facimus, sed etiam ad filios et filias seu generum suum. Quando ille venerit in servitium domini imperatoris ambulare aut suos

dirigere homines, tollet nostros caballos, et nostros filios cum forcia secum ducit et facit eos sibi trahere saumas, ire procul fere triginta et amplius milia, tollit omnia eis, quitquit habent, solum ipsa persona ad pede remeare facit in propria. Nostros autem caballos aut in Francia eos dimittit, aut per suos homines illos donat. Dicit in populo: «Colligamus exenia ad dominum imperatorem, sicut tempore Grecorum faciebamus, et veniat missus de populo una mecum, et offerat ipsos exenios ad dominum imperatorem». Nos vero cum magno gaudio collegimus. Quandoque venit ad ambulare, dicit: «Non vobis oportet venire. Ego ero pro vobis intercessor ad doininum imperatorem». Ille autem cum nostris donis vadit ad dominum imperatorem, placitat sibi vel filiis suis honorem et nos sumus in grandi oppressione et dolore. Tempore Grecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, propter missos imperiales: de centum capita ovium, qui habebat, unum; modo autem, qui ultimum tres habet, unum exinde tollit, et nescimus intueri, per annum; sui auctores exinde prindunt. Ista omnia ad suum opus habet dux noster Ioannes, quod nunquam habuit magister militum Gręcorum, sed semper ille tribunus dispensabat ad missos imperiales et ad lagaturios euntes et redeuntes. Et istas collectas facimus, et omni anno vollendo nollendo quotidie collectas facimus. Per tres vero annos illas decimas, quas ad sanctam Ecclesiam dare debuimus, ad paganos Scavos dedimus, quando eos super ecclesiarum et populans terras nostras misit in sua peccata et nostra perditione. Omnes istas angarias et superpostas, quae prędictę sunt, violenter facimus, quod parentes nostri numquam fecerunt. Unde omnes devenimus in paupertatem, et derident nostros parentes et convicini nostri Venetias et Dalmatias, etiam Greci, sub cuius antea fuimus potestate. Si nobis succurrit domnus Carolus imperator, possumus evadere, sin autem, melius est nobis mori, quam vivere». Tunc Ioannes dux dixit: «Istas silvas et pascua, quae vos dicitis, ego credidi quod a parte domni imperatoris in publico esse deberent: nunc autem, si vos iurati hoc dicitis, ego vobis contradicam. De collectis ovium inantea non faciam, nisi ut antea vestra fuit consuetudo. Similiter et de exenio domni imperatoris. De opere vel navigatione seu pluribus angariis, si vobis durum videtur, non amplius fiat. Libertos vestros reddam vobis secundum legem parentorum vestrorum, liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem domini nostri faciunt. Advenus homines, qui in vestrum resedent, in vestra sint potestate. De sclavis autem, unde dicitis, accedamus super ipsas terras, ubi resedunt, et videamus, ubi sine vestra damnietae valeant residere, resideant; ubi vero vobis aliquam damnietaem faciunt sive de agris sive de silvis vel roncore aut ubicumque, nos eos eiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico, sicut et cęteros populos». Tunc previdimus nos missi domni imperatoris, ut Ioannes dux dedisset vadia, ut omnia prelata superposta, glandatico, herbatico, operas et collectiones, de sclavis et de angarias, vel navigationes emendandum. Et ipsas vadias receperunt Da-

mianus, Honoratus et Gregorius. Sed et ipse populus ipsas concessit calumnias in tali vero tenore, ut amplius talia non perpetrasset. Et si amplius istas oppresiones ille aut sui heredes vel auctores fecerint, nostra statuta componant. De aliis vero causis stetit inter Fortunatum, venerabilem patriarcham, seu superscriptos episcopos sive Ioannem ducem, vel reliquos primates et populum, ut, quicquid iurati recordarent et dicerent secundum suum sacramentum et ipsas breves, omnia adimplerent, et qui adimplere nolluerint de illorum parte componat coactus in sacro pallatio auro mancosos libras novem. Haec diiudicatus et convenientia facta est in presentia missi domini imperatoris Izone presbitero, Cadolao et Aioni, et propriis manibus subscripserunt in nostra presentia:

+ Fortunatus misericordia Dei patriarcha in hac repromissionis cartula a me facta manu mea subscripsi.

+ Ioannes dux in hac repromissionis cartula manu mea subscripsi.

+ Stauratius episcopus subscripsi.

+ Teodorus episcopus.

+ Stefanus episcopus.

+ Leo episcopus.

+ Laurentius episcopus.

(S) Petrus peccator, diaconus sanctę Aquileiensis metropolitane Ecclesię, hanc repromissionem ex iussione domini mei Fortunati sanctissimi patriarchę, seu Ioannis gloriosi ducis, vel superscriptorum episcoporum et primatum populi Istrię provincię scripsi et post roborationem testium cartulam roboravi.

Bibliografia

Abbreviazioni

MGH, DD Karol. I = Mühlbacher, Engelbert, a cura di. 1906. *Pippini, Carlomanni, Caroli Magni Diplomata*. MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, I. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

MGH DD LdF. = Kölzer, Theo, a cura di. 2016. *Ludovici Pii Diplomata*. MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, II/II. Wiesbaden: Harassowitz Verlag.

MGH, DD Lu. II = Wanner, Konrad, a cura di. 1994. *Ludovici II Diplomata*. MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, IV. München: Monumenta Germaniae Historica.

PD, HL = Pauli Diaconi, 1878. *Historia Langobardorum*, a cura di Ludwig C. Bethmann e Georg Waitz. MGH, *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum*, I. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

PRI= Manaresi, Cesare, a cura di. 1955. *I placiti del Regnum Italiae. 1. 774-945*. Roma: Tipografia del Senato.

Fonti

Venezia, Archivio di Stato, *Raccolte e miscellanee, Pacta e Aggregati, Codex Trevisaneus*. Venezia, Biblioteca Marciana, *Cod. Lat. X*, 181 (3179).

Fonti edite

Anonimo Salernitano, 1839. *Chronicon Salernitanum, (747-947)*, a cura di Georg H. Pertz. MGH, *Scriptores (in Folio)*, III, 467-560. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Boretius, Alfred. 1883. *Karoli Magni Capitularia*. MGH, *Capitularia regum Francorum*, I. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Cassiodori Senatoris, 1894. *Variae*, a cura di Theodor Mommsen. MGH, *Scriptores, Auctores Antiquissimi*, XII. Berolini: apud Weidmannos.

Castagnetti, Andrea, Michele Luzzati, Gianfranco Pasquali e Augusto Vasina, a cura di. 1979. *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

Cessi, Roberto, a cura di. 1940. *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille. 1. Secoli V-IX*. Padova: Gregoriana Editrice.

Düemmler, Ernst, a cura di. 1895. *Epistolae variorum Carolo Magno regnante scriptae*, MGH, *Epistolae (in Quart.)*, IV, 494-567. Berolini: apud Weidmannos.

Giovanni Diacono, 1999. *Istoria Veneticorum*, a cura di Luigi Andrea Berto. Bologna: Zanichelli.

Gundlach, Wilhelm, a cura. 1892. *Epistolae Langobardicae Collectae*. MGH, *Epistolae (in Quart.)*, III/X, 691-715. Berolini: apud Weidmannos.

Hampe, Harl, a cura di. 1899. *Leonis papae epistolae X*. MGH, *Epistolae (in Quart.)*, VI/II, 85-104. Berolini: Apud Weidmannos.

Kandler, Pietro, a cura di. 1986. *Codice Diplomatico Istriano. 1. Anni 50-1194*. Trieste: Tipografia Riva.

Kölzer, Theo, a cura di. 2016. *Ludovici Pii Diplomata*. MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, II/II. Wiesbaden: Harassowitz Verlag.

Manaresi, Cesare, a cura di. 1955. *I placiti del Regnum Italiae. 1. 774-945*. Roma: Tipografia del Senato.

Mühlbacher, Engelbert, a cura di. 1906. *Pippini, Carlomanni, Caroli Magni Diplomata*. MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, I. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Pauli Diaconi, 1878. *Historia Langobardorum*, a cura di Ludwig C. Bethmann e Georg Waitz. MGH, *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum*, I. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Pertz, Georg H., a cura di. 1895. *Annales regni Francorum inde a. 741 usque ad 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi*. MGH, *Scriptores rerum Ger-*

manicarum in usum scholarum separatim editi, VI. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Simson, Bernhard Eduard von., a cura di. 1905. *Annales Mettenses Priores*. MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, X. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Wanner, Konrad, a cura di. 1994. *Ludovici II Diplomata*. MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, IV. München: Monumenta Germaniae Historica.

Weiland, Ludwig, a cura di. 1893. *Ottonis III. constitutiones*. MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCCVII (911-1197)*, I, 45-56. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani.

Opere citate

Airlie, Stuart, Walter Pohl e Helmut Reimitz, a cura di. 2006. *Staat im frühen Mittelalter*. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Albertoni, Giuseppe. 2005. “Si nobis succurrit dominus Carolus imperator’: alcuni casi a confronto a partire dal Placito di Risano: legge ed esercizio della giustizia nell’età di Carlo Magno.” *Acta Histriae* 13: 21-44.

–, 2010. “Law and the Peasant: Rural Society and Justice in Carolingian Italy.” *Early Medieval Europe* 18: 417-445.

Ančić, Mladen. 2018. “The Treaty of Aache: How Many Empires?” In *Imperial Spheres and the Adriatic. Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812)*, a cura di Mladen Ančić, Jonathan Shepard e Trpimir Vedriš, 25-42. London-New York: Routledge.

Antolini, Nicola. 2006. “Slavi e Latini in Istria tra cinquecento e novecento: origini storiche e problemi del contesto multietnico istriano.” *Storicamente* 2 (20): 1-54. <http://dx.doi.org/10.1473/stor356>

Azzara, Claudio. 1994. *Venetiae. Determinazione di un’area regionale tra antichità e alto Medioevo*. Treviso-Canova: Fondazione Benetton studi e ricerche.

Bedina, Andrea. 2001. “Giovanni Galbaio.” In *Dizionario Biografico degli Italiani*, 56. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana. [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-galbaio_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-galbaio_(Dizionario-Biografico)/)

Bianchi, Giovanna, Tiziana Lazzari e Maria Cristina La Rocca, a cura di. 2018. *Spazio pubblico e spazio privato. Tra storia e archeologia (Secoli VI- XI)*, *Atti del VII Seminario del Centro Interuniversitario di Storia e Archeologia dell’Alto Medioevo (Bologna, 6-8 novembre 2014)*. Turnhout: Brepols.

Bonney, Richard, a cura di. 1995. *Economic Systems and State Finance*. Oxford: Clarendon press.

Borri, Francesco. 2008. “‘Neighbors and Relatives’: The Plea of Rižana as a Source for Northern Adriatic Elites.” *Mediterranean studies* 17: 1-26.

–, 2012. “L’Istria tra Bisanzio e i Franchi: istituzioni, identità e potere.” In *L’heritage byzantin en Italie (VIII-XIIe siècle)*. 2. *Les cadres juridiques et sociaux et les institutions*

- publiques*, a cura di Jean-Marie Martín, Annik Peters-Custot e Vivien Prigent, 297-323. Roma: École française de Rome.
- , 2018. “The Waterfront of Istria: Sea and Identity in the post-Roman Adriatic.” In *Venice and its neighbors from the 8th to 11th century: through renovation and continuity*, a cura di Sauro Gelichi e Stefano Gasparri, 51-67. Leiden-Boston: Brill.
- , 2021. “The Duke of Istria, the Roman Past, and the Frankish Present.” In *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites 476-1204: Papers in Honour of Thomas S. Brown*, a cura di Thomas J. MacMaster e Nicholas S. M. Matheou, 234-244. London-New York: Routledge.
- , 2022. “Troubled Times. Narrating Conquest and Defiance between Charlemagne and Bernard (774-818).” In *Conflict and Violence in Medieval Italy (568-1154)*, a cura di Christopher Heath e Robert Houghton, 117-144. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bougard, François. 1995. *La justice dans le royaume d'Italie: de la fin du 8e siècle au début du 11e siècle*. Roma: École française de Rome. <https://doi.org/10.3406/be-far.1995.1272>
- , 2019. “Les biens et les revenus publics dans le royaume d'Italie (jusqu'au milieu du Xe siècle).” In *Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*, a cura di François Bougard e Vito Loré, 79-120. Turhout: Brepols.
- , e Vito Loré. 2019. *Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*. Turhout: Brepols.
- Brandes, Wolfram. 2002. *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert*. Frankfurt am Main: Lowenklaus.
- , e John Haldon. 2000. “Towns, Tax and Transformation: State, Cities and their Hinterlands in the East Roman World, c. 500-800.” In *Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, a cura di Gian Pietro Brogiolo, Nancy Gauthier e Neil J. Christie, 142-172. Leiden: Brill.
- Brown, Thomas S. 1984. *Gentlemen and Officers: Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A. D. 554-800*. London: British School at Rome.
- Brubaker, Leslie e John F. Haldon. 2011. *Byzantium in the Iconoclast Era c. 680-850: a History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cammarosano, Paolo. 1988. “L'Alto Medioevo. Verso la formazione regionale.” In *Storia della società friulana. 1. Il Medioevo*, a cura di Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt e Donata Degrassi, 9-155. Tavagnacco: Casamassima.
- , 1998. *Nobili e re. L'Italia politica dell'Alto Medioevo*. Roma-Bari: Laterza.
- Carocci, Sandro e Simone M. Collavini. 2012. “Il costo degli Stati. Politica e prelievo nell'Occidente medievale (VI-XIV secolo).” *Storica* 52: 7-48.
- Castagnetti, Andrea. 1997. *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*. Verona: Libreria Universitaria Editrice.
- Chiesa, Paolo. 2003. *Paolino d'Aquileia e il contributo italiano all'Europa carolingia, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli - Premariacco, 10-13 ottobre 2002)*. Udine: Forum.

- Collavini, Simone Maria e Paolo Tomei. 2017. "Beni fiscali e 'scritturazione'. Nuove proposte sui contesti di rilascio e falsificazione di D. OIII. 269 per il monastero di S. Ponziano di Lucca." In *Originale - Fälschungen - Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in Deutschland und Italien (9.-11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkung im Hoch- und Spätmittelalter (bis ca. 1500)*, a cura di Nicolangelo D'Acunto, Wolfgang Huschner e Sebastian Roebert, 205-216. Leipzig: Eudora.
- , Tiziana Lazzari, Vito Loré e Massimo Vallerani, a cura di. In corso di stampa. *I beni del fisco regio nell'Italia medievale: continuità e cambiamenti (secoli IX-XII)*.
- Cosentino, Salvatore. 2000. *Prosopografia dell'Italia bizantina (493-804)*. 2: G-O. Bologna: Lo Scarabeo.
- , 2005. "L'approvvigionamento annonario di Ravenna dal V all'VIII secolo: l'organizzazione e i riflessi socio-economici." In *Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004)*, 405-432. Spoleto: CISAM.
- , 2008. *Storia dell'Italia bizantina (VI-XI secolo). Da Giustiniano ai Normanni*. Bologna: Bononia University Press.
- , 2010. "Fine della fiscalità, fine dello Stato romano?" In *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano, Atti del seminario (Poggibonsi, 18-20 ottobre 2007)*, a cura di Paolo Delogu e Stefano Gasparri, 17-36. Turnhout: Brepols.
- , 2012. "Antroponimia, politica e società nell'Esarcato in età bizantina e post-bizantina." In *L'heritage byzantin en Italie (VIII-XIIe siècle)*. 2. *Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, a cura di Jean-Marie Martín, Annik Peters-Custot e Vivien Prigent, 173-185. Roma: École française de Rome.
- Davies, Wendy, e Paul Fouracre, a cura di. 1986. *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davies, Jennifer R. 2015. *Charlemagne's Practice of Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Delmaire, Roland. 1989. *Largesses sacrées et res privata: l'aerarium impérial et son administration du 4e au 6e siècle*. Roma: École française de Rome.
- , 1996. "Cité et fiscalité au Bas-Empire. À propos du rôle des curiales dans la levée des impôts." In *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du IIIe siècle à l'avènement du Charlemagne. Actes du colloque tenu à l'Université de Paris X-Nanterre les 1, 2 et 3 avril 1993*, a cura di Claude Lepelley, 59-70. Bari: Edipuglia.
- Devroey, Jeanne-Pierre. 2019. *La nature et le roi. Environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820)*. Paris: Albin Michel.
- , 2021. "L'introduction de la dîme obligatoire en Occident: entre espaces ecclesiaux et territoires seigneuriaux à l'époque carolingienne." In *La dîme, l'église et la société féodale*, a cura di Michel Lauwers, 87-106. Turnhout: Brepols.
- Díaz, Pablo C., e Iñaki Martín Viso, a cura di. 2011. *Between Taxation and Rent. Fiscal Problems from Late Antiquity to Early Middle Ages*. Bari: Edipuglia.
- Esders, Stefan. 1999. "Regionale Selbstbehauptung zwischen Byzanz und dem Frankenreich: Die inquisitio der Rechtsgewohnheiten Istriens durch die Sendboten Karls des Großen und Pippins von Italien." In *Eid und Wahrheitssuche. Studien zu*

- rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und früher Neuzeit*, a cura di Stefan Esders e Thomas Scharff, 49-122. Frankfurt am Mann: P. Lang.
- Falkenhausen von, Vera. 2012. "Amministrazione fiscale nell'Italia meridionale bizantina (secoli IX-XI)." In *L'heritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). 2. Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, a cura di Jean-Marie Martin, Annik Peters-Custot e Vivien Prigent, 533-556. Roma: École française de Rome.
- Feller, Laurent. 1999. "Précaires et livelli: les transferts patrimoniaux ad tempus en Italie." In *Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, VIIIe-Xe siècle. 1. Actes de la table ronde de Rome, 6, 7 et 8 mai 1999*, a cura di François Bougard = *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age* 111 (2): 725-746.
- Gasparri, Stefano. 1978. *I duchi longobardi*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- , 1992. "Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti." In *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, 3-18. Venezia: Il Cardo. <http://www.rmoa.unina.it/id/eprint/1001>
- , 2001. "Istituzioni e poteri nel territorio friulano in età longobarda e carolingia." In *Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI - X), Atti del XIV Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24 - 29 settembre 1999)*, 2 voll., 105-128. Spoleto: CISAM.
- , 2004. "Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno Stato altomedievale." In *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, a cura di Stefano Gasparri, 1-92. Spoleto: CISAM.
- , 2011. "Le basi economiche del potere pubblico in età longobarda." In *Between Taxation and Rent. Fiscal problems from Late Antiquity to Early Middle Ages*, a cura di Pablo C. Díaz e Iñaki Martín Viso, 71-85. Bari: Edipuglia.
- , 2012. *Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato*. Roma-Bari: Laterza.
- , 2020. "Un governo difficile. Note per uno studio dell'Italia nella prima età carolingia." In *Agricoltura, lavoro, società. Studi sul medioevo per Alfio Cortonesi*, a cura di Ivana Ait e Anna Esposito, 305-318. Bologna: CLUEB.
- , 2021. "The Government of a Peripheral Area: The Carolingians and North-Eastern Italy." In *After Charlemagne: Carolingian Italy and its Rulers*, a cura di Clemens Gartner e Walter Pohl, 85-93. Cambridge: Cambridge University Press.
- , e Sauro Gelichi. 2024. *Le isole del rifugio. Venezia prima di Venezia*. Roma-Bari: Laterza.
- Ghignoli, Antonella. 2009. "Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X." *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* 111: 1-62.
- Guillou, André. 1969. *Régionalisme et indépendance dans l'Empire Byzantin au VII siècle. L'exemple de l'exarchat et de la pentapole d'Italie*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- , 1974. *Le brébion de la métropole byzantine de Région vers 1050*. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- Hlawitschka, Eduard. 1960. *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962): zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien*. Freiburg im Breisgau: Albert.

- Haldon, John F. 1993. *The State and the Tributary Mode of Production*. London-New York: Verso.
- , 2016. *The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival. 640-740*. London: Harvard University Press.
- Innes, Matthew. 2000. *State and Society in the Early Middle Ages the Middle Rhine Valley, 400-1000*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isabella, Giovanni. 2024. “Da monasterium ad abbazia imperiale: Ottone III e le trasformazioni di S. Maria di Pomposa.” In *Poteri, patrimoni, scritture. L'abbazia di Pomposa tra Esarcato e Regno (secoli IX-XI)*, a cura di Giovanni Isabella e Corinna Mezzetti, sezione monografica di *Studi di storia medioevale e di diplomatica. Nuova Serie* 8: 274-298.
- , e Corinna Mezzetti, a cura di. 2024. *Poteri, patrimoni, scritture. L'abbazia di Pomposa tra Esarcato e Regno (secoli IX-XI)*, sezione monografica di *Studi di storia medioevale e di diplomatica. Nuova Serie*, 8: 241-511.
- Jones, Arnold Hugh Martin. 1964. *The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey*, 3 voll. Oxford: Blackwell.
- Kaplan, Michel. 1992. *Les hommes et la terre à Byzance du Vie au XIe siècle. Propriété et exploitation du sol*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Krahwinkel, Harald. 1992. *Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts*. Wien-Köln-Weimar: Böhlau.
- , 2004. ... *in loco qui dicitur Riziano ... Zboř z Rižani pri Kopru léta 804 = Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804*. Koper: ZRS.
- , 2005 “Patriarch Fortunatus of Grado and the Placitum of Risano.” *Acta Istriae* 13: 63-78.
- , 2006. “‘In territorio Caprense loco qui dicitur Riziano.’ Il ‘placito’ di Risano nell’anno 804.” *Quaderni giuliani di storia* 27 (2): 255-330.
- Laiou, Angeliki E. 2005. “The Byzantine Village (5th - 14th Century).” In *Les Villages dans l'Empire byzantin, IVe-XVe siècle*, a cura di Jacques Lefort, Cécile Morrisson e Jean-Pierre Sodini, 31-53. Paris: Lethielleux.
- Lazzari, Tiziana, 2009. “Campagne senza città e territori senza centro. Per un riesame dell’organizzazione del territorio della penisola italiana tra tardo-antico e alto medioevo (sec. VI-X).” In *Città e campagna, Atti della LVI Settimana di Studi sull’Alto Medioevo*, 621-658. Spoleto: CISAM.
- , a cura di. 2012a. *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia tra IX e X secolo*, sezione monografica di *Reti Medievali Rivista* 13 (2): 123-295. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/377>
- , 2012b. “Comunità rurali nell’alto Medioevo. Pratiche di descrizione e spie lessicali nella documentazione scritta.” In *Paesaggi, comunità, villaggi medievali, Atti del Convegno Internazionale di Studio (Bologna, 14-16 gennaio 2010)*, a cura di Paola Galetti, 405-422. Spoleto: CISAM.
- , 2017. “La tutela del patrimonio fiscale: pratiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del secolo VIII.” *Reti Medievali Rivista* 18 (1): 99-121. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5175>

- , 2019. “Sugli usi speciali dei beni pubblici: i dotari delle regine e i patrimoni dei monasteri.” In *Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*, a cura di François Bougard e Vito Loré, 443–452. Turnhout: Brepols.
- , 2024a. “Risorse contese: patrimonio e diritti del fisco regio.” In *Profili del secolo XI, Atti della LXXI Settimana di studio CISAM (Spoleto, 4-10 aprile 2024)*, 373–402. Spoleto: CISAM.
- , 2024b. “Rileggere un rapporto complesso: monasteri padani e potere regio nei secoli IX–XI.” In *Poteri, patrimoni, scritture. L'abbazia di Pomposa tra Esarcato e Regno (secoli IX–XI)*, a cura di Giovanni Isabella e Corinna Mezzetti, sezione monografica di *Studi di storia medioevale e di diplomatica. Nuova Serie* 8: 251–270.
- , e Lorenzo Tabarrini, a cura di. 2023. *Beni del fisco regio ed economia nei secoli del Medioevo alto e centrale: una proposta = Reti Medievali Rivista* 24 (1). <https://doi.org/10.6093/1593-2214/10104>
- Leicht, Pier Silverio. 1956. “Gli *excusati* nelle provincie italiane soggette all’Impero d’Oriente.” *Papers of the British School at Rome. Studies in Italian Medieval History* 24: 22–28.
- Loré, Vito. 2018. “Spazi e forme dei beni pubblici nell’alto Medioevo. Il regno longobardo.” In *Spazio pubblico e spazio privato. Tra storia e archeologia (Secoli VI–XI)*, a cura di Giovanna Bianchi, Tiziana Lazzari e Maria Cristina La Rocca, 59–88. Turnhout: Brepols.
- , 2019. “*Curtis regia* e beni dei duchi. Il patrimonio pubblico nel regno longobardo.” In *Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*, a cura di François Bougard e Vito Loré, 31–78. Turnhout: Brepols.
- , a cura di. 2024. *Dalla Res privata ai patrimoni pubblici altomedievali: cinque studi e una discussione*, sezione monografica di *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* 136 (1): 3–90. <https://doi.org/10.4000/12rz2>
- Manarini, Edoardo, a cura di. In corso di stampa. *Fiumi e porti. Navigazione interna, risorse pubbliche e diritti regi nel regno italico (secc. VIII–XIII)*, Roma: Viella.
- Marano, Yuri A. 2022. *Le fortune di un patriarca: Grado altomedievale e il ‘testamento’ di Fortunato II*. Roma: Viella.
- Martín, Jean-Marie, e Ghislaine Noyé. 1989. “Les campagnes de l’Italie méridionale byzantine (Xe–XIe siècles).” *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge* 101 (2): 559–596. <https://doi.org/10.3406/mefr.1989.3056>
- , 2005. “Les villages de l’Italie méridionale byzantine.” In *Les Villages dans l'Empire byzantin, IVe–XVe siècle*, a cura di Jacques Lefort, Cécile Morrisson e Jean-Pierre Sodini, 149–164. Paris: Lethiellieux.
- McKitterick, Rosamond. 1989. *The Carolingians and the Written Word*. Cambridge: Cambridge University Press.
- , 1990. *The Uses of Literacy in Early Medieval Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mostert, Marco, a cura di. 1999. *New Approaches to Medieval Communication*. Turnhout: Brepols.

- Niero, Antonio, 1980. "Dal patriarcato di Grado al patriarcato di Venezia." In *Grado nella storia e nell'arte: atti della X settimana di studi aquileiesi (28 aprile - 4 maggio 1979)*, 265-284. Udine: Arti Grafiche Friulane.
- Oikonomidès, Nicolas. 1991. "Terres du fisc et revenu de la terre au Xe-XIe siècles." In *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin. 2. VIIIe-XVe siècle*, a cura di Catherine Abadie-Reynal, Vassiliki Kravari, Jacques Lefort e Cécile Morrison, 322-337. Paris: Lethielleux.
- , 1996. *Fiscalité et exemption fiscale à Bizance (IXe-XI siècle)*. Athina: Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Institut de Recherches Byzantines.
- Ormron, William Mark, Richard Bonney e Margaret Bonnery, a cura di. 1999. *Crisis, Revolutions and Self-Sustained Growth. Essays in European Fiscal History, 1130-1810*. Stamford: Paul Walkins Publishing.
- Pazienza, Annamaria, 2018. "Archival Documents as Narrative: The Sources of the Istorica Veneticorum and the Plea of Rižana." In *Venice and its Neighbors from the 8th to 11th Century: through Renovation and Continuity*, a cura di Sauro Gelichi e Stefano Gasparri, 27-50. Leiden-Boston: Brill.
- , 2024. "Serving Two Masters. Istria between Venice and the Franks in the 8th and 9th centuries." In *Carolingian Frontiers: Italy and Beyond*, a cura di Maddalena Betti, Francesco Borri e Stefano Gasparri, 115-137. Firenze: Firenze University Press. <https://doi.org/10.36253/979-12-215-0416-3.09>
- Petranović, Anamari, e Anneliese Margetić. 1983-1984. "Il placito del Risano." *Atti del Centro di Ricerche Storiche, Rovigno* 14: 55-69.
- Pohl, Walter. 2018. *The Avars: a Steppe Empire in Europe, 567-822*. Ithaca-New York: Cornell University Press.
- , e Veronika Wieser, a cura di. 2009. *Der frühmittelalterliche Staat - europäische Perspektiven*. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Prigent, Vivien. 2008. "Notes sur l'évolution de l'administration byzantine en Adriatique (VIIIe-IXe siècle)." *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age* 120 (2): 393-417. <https://doi.org/10.3406/mefr.2008.9506>
- , 2014a. "The Mobilisation of Fiscal Resources in the Byzantine Empire (Eighth to Eleventh Centuries)." In *Diverging Paths?: the Shapes of Power and Institutions in Medieval Christendom and Islam*, a cura di John G. H. Hudson e Ana M. Rodríguez López, 182-229. Boston-Leiden: Brill.
- , 2014b. "Le mythe du mancus et les origines de l'économie européenne." *Revue numismatique* 171: 701-728.
- Provero, Luigi. 2019. "Società contadina e giustizia regia nell'Italia carolingia." *Studi medievali* 60 (3): 501-531.
- , 2020. *Contadini e potere nel Medioevo (secoli IX-XV)*. Roma: Carocci.
- Rando, Daniela. 1997. "Fortunato." In *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, 235-239. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.
- Rao, Riccardo e Igor Santos Salazar. 2019. "Risorse di pubblico uso e beni comuni nell'Italia settentrionale: Lombardia, 569-1100." *Studia historica. Historia medieval* 37 (1): 29-51. <https://dx.doi.org/10.14201/shhme20193712951>

- Štih, Peter. 2010. *The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Adriatic: Select Papers on Slovene Historiography and Medieval History*. Leiden-Boston: Brill.
- , 2018. “Imperial Politics and its Regional Consequences: Istria between Byzantium and the Franks (788–812).” In *Imperial Spheres and the Adriatic. Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812)*, a cura di Mladen Ančić, Jonathan Shepard e Trpimir Vedriš, 57–72. London-New York: Routledge.
- Stone, Rachel. 2023. “Paulinus of Aquileia, Pippin of Italy and the Virtuous Nobleman.” In *Spes Italiae. Il regno di Pipino, i Carolingi e l'Italia (781–810)*, a cura di Giuseppe Albertoni e Francesco Borri, 361–375. Turnhout: Brepols. 2023.
- Storti, Claudia. 2015. *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*. In *Le corti nell'alto medioevo, Atti della LXII Settimana di Studi sull'Alto Medioevo*, 429–472. Spoleto: CISAM.
- Tomei, Paolo. 2012. “Un nuovo ‘politico’ lucchese del IX secolo: il *breve de multis pensionibus*.” *Studi Medievali* 53 (2): 568–602.
- , 2017. “‘Censum et iustitia’. Le carte di livello come specchio delle trasformazioni della società lucchese (secoli IX–XI).” *Reti Medievali Rivista* 18 (2): 251–274. <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/5334>
- , 2021. “Sulle tracce dei *manentes* altomedievali. *Curtes* e territorialità.” *Reti Medievali Rivista* 22 (2): 173–196. <https://dx.doi.org/10.6093/1593-2214/8230>
- Vignodelli, Giacomo. 2017. “La competizione per i beni fiscali: Ugo di Arles e le aristocrazie del regno italico (926–945).” In *Acquérir, prélever, controller: les ressources en compétition (400–1100)*, a cura di Geneviève Bührer-Thierry, Régine Le Jan e Vito Loré, 151–169. Turnhout: Brepols.
- Wickham, Chris. 1982. *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*. Bologna: CLUEB.
- , *Land and Power. Studies in Italian and European Social History, 400–1200*. London: British school at Rome.
- , 2005. *Framing the Early Middle Age: Europe and the Mediterranean, 400–800*. Oxford: Oxford University Press.